VOTO PER LA VERITÀ

INTORNO AL VALORE

DEL

BREVE PONTIFICIO DEL 12 GIUGNO 1866

PORTANTE LA SOSPENSIONE

DI SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

IL

CARDINALE GIROLAMO D'ANDREA

DALL' ORDINARIA CANONICA GIURISDIZIONE

DI VESCOVO SUBURBICARIO DI SABINA

E D' ABATE ORDINARIO DI SUBIACO

ITALIA

1866.

Eminenza Reverendissima

La comparsa improvvisa ed inaspettata del Breve Pontificio 12 Giugno 1866 che sospende l' E. V. dalla ordinaria giurisdizione della Diocesi di Sabina, e dell'Abazia di Subiaco, fece qui grave impressione. *L'Unità Cattolica* di Torino gongolava di gioia, come figliuola primigenia della setta gesuitica ; mentre altri non avversi, ma rispettosi alla Sede Apostolica sen disgustarono immensamente : quindi una comune aspettazione della piega, che dovea prendere quel Breve in seguito d' altri avvenimenti.

Comparve una brevissima *protesta* dell' E. V. diretta a' suoi diocesani : fu applaudita, non creduta sufficiente a far tacere la maldicenza di quella sub-

dola e farisaica caterva, che non ebbe pudor nè rimorso di denigrare dell'E. V. il nome e la fama.

Venne appresso una più ampia protesta, col titolo di *Lettera d'Appello al Pontefice Pio IX.*, alla quale seguì una breve lettera pure stampata, in risposta all'Eminentissimo Patrizi, sul diniego del processo per la terza volta richiestò. Queste scritture furono accolte da' Gesuitai con rabbia, dagli assennati con venerazione e rispetto: e quanto a me mi confermo sempre più in quell'alta opinione, che di sua rettitudine teneva già da gran tempo impressa nell'animo mio. I sentimenti significati in quelle scritture, come conciliano in un Principe di S. Chiesa la stima, ed il rispetto; così svelano ad un tempo il distintivo del Vescovo Cattolico, che non paventa innanzi ad ordita trama, e con petto Apostolico respinge l'ingiustizia, benchè protetta dall' usbergo Papale.

A vista d' una condotta cotanto disdicevole alla gravità Romana, fortemente si commosse l'animo mio, per natura molto sensibile a' soprusi, allora in ispecie che partono da fonte Ecclesiastica. Considerai che *la lettera d' Appello*, sufficiente per un' azione legale, non poteva occuparsi alla distesa delle intime ragioni teologiche e canoniche, che la sostengono; anzi queste le sarebbero state totalmente estranee, perchè in tal caso l'E. V. avrebbe dovuto pubblicare una scrittura, come dicesi in vocabolo legale, di molti fogli, la quale non si sarebbe potuto così facilmrnte riprodurre dai quotidiani Periodici, e venire alla cognizione di tutti. La necessità pertanto di soddisfare gli animi degli uomini ben disposti, ma non abbastanza versati nelle materie ecclesiastiche, e di

rintuzzare l'audacia de'garruli, che m'incitava a stucchevol noia, mi mise in cuore di compier l'opera con un *voto ragionato* su la validità del Breve Pontificio. Non debbo tacere come al buon desiderio si oppose un non so quale abbattimento, cui gli attuali imperiosi eventi sottopongono oggidì ogni retto sentire. La verità netta e palese , com' è in proverbio , frutta odio : gli adulatori del Seggio Romano, usi a santificare ogni disordine , che scenda dal trono Pontificale , vedendo che nell' imparziale bilancia della giustizia si pesano del pari le azioni de' Papi , si leverebbero a sdegno , quasi io facessi buon viso a' nemici del Papato.

Altronde è nel mio cuore profondamente radicata la massima di non sacrificar mai all' adulazione , o al dispotismo i *veri principî* , anche allora che nelle Corti de' Sovrani , o nell'aula de' Pontefici è men gradita la verità. Prender poi o de' deboli , o degl' ingiustamente oppressi le difese , senza eccezion di persone , fu mai sempre la mia tessera , la mia bandiera. E quantunque io sappia , che altri di me migliore non mancherà a prendere dell' E. V. le parti, ho risoluto non pertanto di mettere su l'altare della verità e della giustizia anche l'obolo del mio convincimento. Nè sarei lontano dall' apporre a questo scritto il mio nome , se prudenti ragioni non mi consigliassero a tacerlo. L'autore del Breve, che ha con inaudita avventatezza bistrattato l'E. V., cioè a dire un Cardinale Vescovo Suburbicario, non trarrebbe con più franchezza a dolorosi sacrifizî un umile Sacerdote , che non ha nè nome , nè fama nella Curia Romana? Per questo motivo so-

prattutto ho taciuto il mio nome, e procurerò, che il mio scritto sia stampato fuori di Roma, e che stampato pervenga alle sue mani.

Il Breve del 12 Giugno mi porge l'occasione di render ragione a me stesso d'un fatto raro, che potrebbe istruirmi nell'avvenire. Comunque sia, queste pagine usciranno disadorne de' vezzi della moderna eloquenza; ma sorrette certamente dalla libertà della parola, e dall'impronta della verità. Ciò basta, perchè io mi consoli della testimonianza della mia coscienza di non aver mentito a Dio, nè agli uomini. L'accolga l'E. V. con quella bontà, che l'è propria, in argomento d'un'osservanza scevra da ogni ombra di bassa adulazione, dalla quale rifugge l'animo mio; mentre con sensi di profondo rispetto mi confermo, baciandole la sacra porpora.

Roma 15 Ottobre 1866.

Di Vostra Eminenza R.ma

Umilissimo e devotissimo servo

N. N.

Per rilevare tutto il valore del Breve 12 Giugno, mi sembra indispensabile proporre a noi stessi i tre seguenti quesiti. 1.° Se a fronte del Breve Pontificio 12 scorso Giugno l' E. V. possa in coscienza tranquillarsi di non avere incorso alcuna censura. 2.° Se il Papa nella pienezza della sua autorità possa sospendere un Vescovo per motivi privati, e presunti. 3.° Posta la nullità della censura, se possa l' E. V. esercitare, *tuta conscientia,* la sua giurisdizione, anche non rivocato il Breve. Ma per dare a questi tre quesiti un'adequata soluzione, mi è indispensabile richiamare in questo luogo alcuni principî, che sebbene noti, ed imprestati, dirò così, dalla parte didascalica della materia, sono per altro richiesti dall'ordine d' un rigoroso, e ben inteso ragionamento.

Ed in prima è ben da notare, che *dell' uso della sospensione,* come censura distinta dalla *Scomunica,* ed anche dall' *Interdetto,* da' più eruditi Canonisti si attribuisce l' origine al *gius novo* e *novissimo.* Nell'antica disciplina della Chiesa, e per lo spazio non meno di dieci secoli, riesce ben difficile a rintracciarne un esempio netto e preciso. Allora *la sospensione* si uguagliava alla deposizione, ed era conseguenza della *Scomunica*, la quale non si fulminava a que' tempi con tanta facilità, come ne' secoli posteriori; del che S. Pier Damiani ed altri con lui mossero fortissime lagnanze. La Scomunica allora era ri-

serbata alla pertinacia, o nell'eresia, o nello scisma, od in una pubblica e notoria immoralità. Ma perocchè noi siamo ora obbligati a seguire la presente disciplina, è bene il notare, che la sospensione anche nel *gius novo e novissimo*, non altre cagioni riconosce per incorrerla, se non quelle stesse, che tali erano stimate nell' antica disciplina.

Questo preliminare avvertimento, non che sia inutile, ci apre anzi la via per conoscerne più precisa la natura, e dare al nostro ragionamento un processo regolare. La Sospensione pertanto vien definita: *Censurae genus, quo Clericis ob proprium delictum seu culpam, Ecclesiasticae potestatis, vel jurisdictionis usus interdicitur*; o, come altri dicono: *prohibetur ab executione potestatis Ecclesiasticae, quam habet ratione officii, vel beneficii.* Dalla quale definizione impariamo 1.° che questa Censura non cade, se non in persone Ecclesiastiche (*Clericis*); mentre le altre due possono colpire i laici del pari, che i cherici. 2.° Che può esser *parziale*, o dal solo officio, o dal solo benefizio; oppure *totale*, togliendo l' uso di ambedue. 3.° Nelle parole *interdicitur, aut prohibetur* si accenna ad un' autorità legittima, che una tal censura può infliggere, vale a dire, in una persona, che le sia sottoposta per giurisdizione, in *sibi subjectum.* 4.° Finalmente una tal pena non può cadere in chicchessia, se non in ragione di delitto, o di colpa commessa; *ob delictum proprium grave et externe consumatum*: e in ciò a differenza di quelle sospensioni, che fanno seguela ad un' irregolarità *ex defectu*. Le quattro condizioni, che ci somministra la riferita diffinizione, entrano, dirò così, nella sostanza della Censura, la quale sarebbe di sua natura nulla, qualora una sola ne mancasse. Dobbiamo per altro fermarci alquanto su le due ultime, come quelle che più da vicino si connettono col nostro caso.

E per ripigliar dalla terza, la sospensione, come qualunque altra pena ecclesiastica, suppone una legittima Autorità, che possa punire. Questa è doppia, *il dritto*, ossia la legge, ed *il giudice*: *ab jure vel ab homine*, le quali nella prima origine si uniscono in un sol principio, nell' Autorità della Chiesa. Il Dritto, che risulta dalle leggi positive della Chiesa, e dalle costituzioni de' Pontefici, a certe determinate colpe annette qualche volta la sospensione da incorrersi *ipso facto*, o, come in altra frase suol dirsi, *latae sententiae*, astrazion fatta

da un' irregolarità precedente. Per la qual frase non s' intende altro, se non che una tal pena non può mutarsi ad arbitrio; ma suppone la certezza della colpa, posta la quale, non abbisogna se non d'una dichiarazione della competente autorità. Quando la pena è inflitta *ab homine* suol chiamarsi *ferendae sententiae*, perchè importa un precedente esame della realtà della colpa, *servato ordine juris*, un giudizio, una sentenza.

In ambedue questi casi l' autorità che ne giudica vuolsi investita d' una competente giurisdizione, cioè non dubbia, non controversa; ma certa, ed incontrastabile, senza la quale la sospensione è nulla. I Parrochi, i Canonici, i Sacerdoti, i Cherici possono essere sospesi dal Vescovo, alla cui giurisdizione sono soggetti. I Vescovi nella presente disciplina dal Sommo Pontefice (fermo sempre il dritto al Concilio Ecumenico), ed il Sommo Pontefice dalla Chiesa universale unita ne' suoi Concili. Che se ciò scotesse di troppo i nervi degli eccessivamente teneri al Seggio Romano, noi li pregheremmo a calmarsi, e nelle ore di ozio a dare un' occhiata agli atti del Concilio Ecumenico di Costanza, da cui Gregorio XII. fu in prima sospeso, e poi deposto; al Concilio di Basilea, per cui Eugenio IV. corse grave pericolo. Potranno consultare quei teologi, che più si segnalarono nella devozione alla S. Sede, come per esempio i tre notissimi Cardinali, Torrecremata, Gaetano, Bellarmino, non che il Gesuita Suarez, ed altri non pochi.

Per la sospensione, di cui è discorso, del pari che per qualunque altra pena ecclesiastica, essendo gravissima, è ben necessario che sia cagionata da una colpa, o delitto noto, non già immaginato, o maliziosamente presunto; ma reale, e provato, in difetto del quale la sospensione è nulla per mancanza di materia. I Vescovi, i giudici Ecclesiastici, non meno che i Papi, sono astretti da rigoroso dovere di non venire a simili pene, se non *servato juris ordine*, premettendo cioè le citazioni canoniche, un regolare processo, una libera difesa, acciocchè spicchi nella sentenza l'equità, la prudenza, la carità cristiana. Le sospensioni capricciose, che spesso muovono da dispetti, da falso zelo, come quelle che oggi diconsi *ex informata conscientia*, che tanto male han prodotto nel Clero in questi ultimi anni, ove si tratti di cose gravi, non possono non essere che ingiuste, e di lor natura nulle.

Questo dovere di procedere in tali cose con somma cautela, *servato ordine juris,* è così ben provato dall'unanimità de' Teologi, e Canonisti, che non dubitano punto affermare, discendere esso da' primi principî della legge di natura, dichiarato espressamente nelle divine Scritture, e spesso richiamato in vigore dalle leggi positive della Chiesa. Per non essere di soverchio prolissi, accenneremo brevemente le ragioni, che a tutti i Superiori ecclesiastici ciò impongono, e ci riserveremo all'ultimo di far chiaro, che da un tal dovere non possono, e non debbono credersi esenti i Sommi Pontefici. Assoggettare pertanto un individuo, che come consacrato al servizio divino è messo in prospetto del popolo fedele, ad una pena pubblica, qual è la *sospensione*, è lo stesso che degradarlo nell' opinione presso i suoi compagni; è privarlo della vita civile in faccia a' suoi concittadini; è spogliarlo di quei beni, ch' erano necessarî all' onesto e decoroso suo vivere. Un Parroco sospeso, a cagion d' esempio, è avvilito in faccia a' suoi popolani: un Vescovo perde il credito in tutta la sua Diocesi: un Cardinale per la sua notorietà perde di stima pressochè in tutta la Chiesa. Or la legge di natura impone a tutti di non fare ad altri ciò che a noi stessi non vorremmo fatto: impone di rispettare gli altrui dritti come i nostri, l'altrui fama come la nostra; impone, che a nessuno dee togliersi ciò ch' egli ha per naturale, o legittimo possesso, se non per un atto di giustizia, che dichiara esserne immeritevole per una colpa commessa. Impone insieme, che la colpa sia certa, pubblica e notoria; che il reo sia convinto del male da lui operato, e che il giudice sia in grado di rendere ragione al pubblico della pena fulminata, ed imposta. Procedendo diversamente, si dà al supposto reo tutto il dritto di reclamare contro una pena ingiusta, anormale, dispotica. Chi apre le prime pagine della Genesi, s' imbatte nella punizione del gran fallo de' nostri primi progenitori. Vi legge, che consumata la loro disubbidienza, essi colti da vergogna si nascondono. Iddio li cerca, li chiama, ascolta con pazienza le loro discolpe. Ma lungi dal giustificarsi si aggravano nella loro difesa; quindi pronunzia contro essi la sentenza di esilio, di travagli, di morte; ed essi, perchè convinti, n' accettano senza lagnanza la giusta sentenza. Chi più reo di Caino fratricida? dico di Caino, quel primo razionalista, che comparve al Mondo, contrastando con Dio stesso

su la gravezza del suo reato ; dico di Caino, che piuttosto si dà alla fuga ed alla disperazione , che sottoporsi a' rimproveri della divina giustizia. Eppure Iddio non isdegna di venire a discorso con lui , e prima di punirlo , il chiama a render conto del suo atroce delitto. Chiediamo ora a' nostri lettori, se il nostro Iddio, infinito nella sapienza, come in tutte le sue perfezioni ; che nella sua eternità comprende tutto ciò che accade nel tempo , e niente è nascosto agli occhi suoi , avea bisogno di procedere *more humano* , per conoscere la verità dagli uomini? Certo che no. L' uomo però , ristretto e limitato a certe leggi , che non può alterare , senza urtare con le condizioni di sua natura , avea più che bisogno di un tal processo. Perciò l' Autore della natura , il fonte di ogni rettitudine , e d' ogni giustizia , ci dà in questo esempio il modulo d' ogni umano giudizio , cui è d' uopo conformarsi. Nella condanna de' supposti rei non basta la scienza privata, benchè certa, del giudice, ma è mestieri portarla alle prove esterne, affinchè il reo, se non confesso come Caino, ne sia almeno evidentemente convinto, *secundum allegata , et probata*, in altri termini , *servato ordine juris.*

A fronte di ciò l' ingiustizia prevalse nel Mondo , e nella Chiesa stessa di Gesù Cristo , sotto l' influsso della legge di grazia, l'arbitrio entrò anche nel Santuario. Il primo Concilio Niceno celebrato nel 325. quando appena i fedeli respirarono dalle persecuzioni de' tiranni, ci fa conoscere, che alcuni Vescovi si arrogavano il potere di escludere alcuni dalla comunione de' fedeli senza cognizione di causa. E però ordina nel suo 5.° Canone , che due volte l' anno in ciascuna provincia si radunasse il Sinodo de'Vescovi, acciocchè tutti insieme congregati *convenientius , examinetur , et requiratur , numquid vel pusillanimitate vel contentione , vel aliqua hujusmodi acerbitate , vel alio quolibet Episcopi vitio, congregatione expulsi sint seu excommunicati.* « L' abuso del potere ricomparve nel sesto secolo di modo che mosse l' Imperatore Giustiniano a mettervi ostacolo con un pubblico Decreto in questi termini : *Omnibus Episcopis , et Praesbyteris interdicimus , segregare aliquem a sacra Communione , antequam causa monstretur , propter quam Sanctae Regulae* (Canones) *hoc fieri jubeant.* Gli eruditi sanno di qual peso sia questo decreto ; e non ci lasciano dubitare , che l' abuso de' Vescovi andasse tropp' oltre , per indurre il Prin-

cipe Seco'are a mettervi mano. Ci contenteremo in ultimo di riferire le parole del settimo Concilio di Siviglia celebrato l'anno 619 da S. Isidoro Vescovo di quella città, a capo di altri otto Vescovi. E tanto più volentieri ciò facciamo, quanto che un tal decreto passò ad aver rigore nelle leggi generali della Chiesa, essendosi riportato nel corpo del Dritto Canonico *Causa 13. q. 7. Can. 1.* — *Sexta actione*, ci dice, *comperimus Fragitanum Ecclesiae Cordubensis. Praesbyterum, injuste olim a Pontifice suo dejectum, et innocentem exilio condemnatum, quem rursus Ordini suo restituentes, id denuo adversus praesumptionem nostram decrevimus; ut juxta priscorum Sanctorum Patrum synodalem sententiam, nullus nostrum sine Concilii examine quemlibet Praesbyterum vel Diaconum dejicere audeat. Nam multi sunt, qui indiscussos*, potestate tyrannica, *non auctoritate canonica, damnant. Et sicut nonnullos gratia favoris sublimant, ita quosdam damnant, quorum crimen non approbant.* Questo canone non ha bisogno di comenti, e può servire di norma per quanti altri saremmo in grado di riportare, se la brevità, che ci siamo imposta, non ci obbligasse ad ometterli.

Da questi brevi appunti siamo abbastanza istruiti, primo del dovere, che stringe i Superiori Ecclesiastici di qualunque grado essi sieno a procedere con somma cautela nel punire con le censure i loro subalterni; secondo, dell'abuso che ciò non ostante s'è praticato di tali pene, facendo servire l'Autorità ad istrumento d'odio, d'imbecillità, e di private passioni. S. Bernardo non lascia di avvertirne Papa Eugenio, e S. Pier Damiani fa espressa lagnanza al Papa Alessandro II. che nelle Decretali Romane permetteva, che non si leggessero altro che scomuniche così male a proposito, che il Santo non dubita asserire esser queste perniciosissime alla salute de' fedeli, e di disprezzo alla stessa autorità de' Papi. Non è questo il luogo di fare recriminazioni, e passiamo in silenzio, per amore di brevità, l'uso, o per dir meglio, l'abuso che anche alcuni Pontefici (sia detto con tutto il rispetto che loro è dovuto) han fatto del loro potere dal tempo delle Crociate sino al Concilio di Trento, e da questo sino al giorno in cui scriviamo. Non dobbiamo negare che, salvo alcune eccezioni, i Pontefici Romani, e la loro Curia, dopo il detto Concilio si guardavano bene dal fare un aperto e riciso oltraggio a' Canoni stabiliti. Ma ora! ora ci pare di esser

giunti all' epoca fatale, in cui *l' arbitrio*, messo in trono, ci dà per ultimo aforismo: *Sic volo sic jubeo, stat pro ratione voluntas.* Il mal esempio è facile ad esser imitato, e da Roma passò a' Vescovi, che a' giorni nostri ne fecero un abuso enorme.

Tanto dovevamo premettere in grazia di ciò che saremo per dire: passiamo ora a darci ragione del primo proposto quesito.

QUESITO PRIMO

Se l' E. V. può tranquillarsi in coscienza di non avere incorsa alcuna censura in faccia al Breve del 12 Giugno.

V' ha una sicurezza funestissima a' buoni costumi, una falsa pace interiore, che si addormenta su certe private opinioni, che l' orgoglio e le passioni hanno ingenerate; opinioni, che cozzano con l' etica naturale, non meno che con la religione divina. Dalla bocca di alcuni Vescovi abbiamo più d' una volta udito: *in tal affare io mi sono formata la mia coscienza*; ma il dire ad essi, anche col massimo rispetto: *sarà bene, Monsignore, ponderar le ragioni, su cui la sua coscienza riposa tranquilla*, più d' una volta ci fruttò la nota d'incivile', di rigoroso, di minuto. La coscienza per esso era l' *autorità*, e l' autorità si convertiva *in volere*. Altro è il carattere di quella coscienza, che non si affida mai a sè stessa, e che si confronta con le regole del vero e del giusto; che cammina con la prudenza e col consiglio di uomini provati, a' quali è famigliare la cautela e la ponderazione. Nasce allora quella tranquillità di coscienza, che negli affari procede con piè sicuro, ed è pronta a render ragione del suo operare.

Ad assicurarci pertanto se l' E. V. possa stare tranquilla in coscienza di non avere incorsa alcuna censura, in effetto del Breve di Pio IX. 12 scorso Giugno, non ci abbisogna altro, che ponderare le ragioni, su le quali il Breve si appoggia. In quello si accenna 1.° *ad una disubbidienza*, 2.° *ad una violazione de' giuramenti fatti*, 3.° *all' arroganza nello scrivere al Papa, ed alla S. Sede.* Il modo vago, indeterminato, chiuso, in farci conoscere la specie di ciascuna delle dette

colpe, per un Breve Pontificio è imperdonabile. Noi suppliremo a questo silenzio, e ci faremo dalla prima, ch'è la *disobbedienza.*

Ci crediamo d'accordo co' nostri savî e prudenti lettori, premettendo, che non tutte le disobbedienze sono ugualmente gravi, e non tutte ugualmente degne di punizione. Anche l'obbedienza religiosa, che importa un voto solenne, non sempre è opposta ad una disobbedienza, che tocchi l'essenziale del voto; se non allora che il modo, con cui è imposta, contiene quella condizione che suol chiamarsi *formale.* Nelle altre combinazioni può darsi difetto più o meno notabile, ma non mai violazione di voto. Bisogna pertanto supporre ben grave la disobbedienza, di cui venne incolpata l'E. V., bisogna in somma vestirla del carattere *di delitto*, perchè possa dirsi meritevole di una sospensione così grave. Ma qual è mai questa disobbedienza, affermata, e non ispecificata? Da quanto ne conosciamo, non possiamo assegnarne altra, *della partenza da Roma in fuori, prescritta da' medici a cagione di grave malattia*, la quale s'è effettuata contro la volontà del Papa, e del Cardinale Antonelli. Difatti alla detta partenza fe' seguito la sospensione del piatto cardinalizio, e più tardi la sospensione arbitraria di varie facoltà da V. E. richieste secondo la consuetudine per la regolare amministrazione diocesana; ed infine la sospensione della giurisdizione ordinaria, e de' proventi delle Mense di Sabina e di Subiaco. Ora la questione si restringe a sapere: 1.° Se la malattia dell'E. V. sia reale, o fittizia. 2.° Posta vera la malattia, se il Papa con tutta la pienezza della sua autorità possa impedirne la guarigione contro la prescrizione de' Medici. Nasce in seguito un doppio quesito morale 1.° Se sia peccato il disubbidire in questo caso al Papa. 2.° Se sia dovere il disubbidire alle sue negative.

Che la malattia dell'E. V. sia vera e reale, e non già fittizia, niuno vuoi a Roma, vuoi a Napoli troverassi a tal segno imprudente da farne un dubbio. Abbiamo sott'occhio i documenti stampati di Medici ragguardevoli di Roma, di Sorrento, di Napoli, tra'quali non tiene l'ultimo luogo il Dottore Pietro Ramaglia, il cui nome basta per un elogio. Tutti d'accordo prescrivono l'aria natía di Napoli, o di Sorrento, come quella che ben influisce con la dolce sua temperatura ad una certa guarigione: tutti del pari escludono quella di Roma come perniciosa, ed opposta. Nes-

suno per altro, di tanti che visitarono V. E. appena giunta a Napoli potea dubitare dello stato infelice in cui era ridotta; che anzi non pochi, ripensando all' indole d' una bronchite pertinace, mettevano in forse una perfetta guarigione. La sola *Armonia*, e l' *Unità Cattolica*, dalle quali, prima che si effettuasse, abbiamo conosciuto la determinazione della partenza da Roma, non abborrirono di sparger nebbie su la verità della malattia, e con quella compassione ch' è caratteristica della setta farisaica e bugiarda, alludevano maliziosamente ad una malattia di cervello, e di pazzia politica, e deploravano fin d' allora la sorte d' un Cardinal traviato.

Ma la malizia che non fa se non uccidere sè stessa a fronte de'fatti evidenti, ci fe' conoscere in vece le cagioni morali, che detta malattia ingenerarono, l'odio cioè, ed il dispetto della fazione Gesuitica. Quindi altra necessità pe' medici di consigliare l'assenza da Roma; e ciò vie più ove si consideri, che il Cardinale Antonelli era il manubrio animatore di tutte quelle immorali vessazioni, nelle quali destramente tirò a complicità anche il Papa; attesochè in una malattia di tal natura, la prima prescrizione dell' arte salutare è la tranquillità d'animo, messa in lontananza dalle cagioni morali, che possono di nuovo turbarla, ed impedire l'effetto di una metodica guarigione. Stando le cose a tal punto, poteva l'Autorità Pontificia impedire a V. E. di curarsi della sua infermità? poteva la E. V. sottostare in questo caso, in forza dell' obbedienza che al Papa è dovuta, alla volontà di lui? Per meglio risolvere la questione, domandiamo all'Angelico Dottore S. Tommaso, che n' insegni egli su l'obbedienza, sia come voto, o sia come virtù. Nella 22. q. 104. art. v. domanda: *utrum subditi teneantur suis Superioribus in omnibus obedire?* L' inchiesta non potea essere meglio ideata, per abbracciare ogni caso possibile. Di fatti, ecco com' egli la ragiona. « Colui, che obbedisce si muove all' imperio di chi comanda per una necessità di giustizia, come un essere naturale seconda la mossa di chi lo muove per una necessità di natura. E poichè un essere naturale può in due casi non obbedire a chi lo muove; così interviene per di colui, che n'è astretto per obbedienza. Nel primo caso l'essere naturale non siegue la mossa del suo motore, quando un altro movente di virtù superiore vi frappone impedimento; così il fuoco non brucia, ove l' acqua superiore in vir-

3

tù glielo impedisca. Nel secondo caso, quando vi concorre un difetto d'ordine, *ex defectu ordinis ad motorem:* ed è allora, quando la cosa mossa, sebben soggetta al suo motore sotto un rapporto, non è però in tutti i casi: l'umore, per esempio, qualche volta è soggetto all'azione del fuoco, in quanto a scaldarsi; non è tale però in quanto a seccarsi, o consumarsi.
« L'animo obbediente è nella stessa proporzione. Un precetto di maggiore autorità, quale sarebbe quella di Dio, fa sì nel primo caso, ch'egli non debba attenersi alla volontà de' suoi superiori. S. Agostino, comentando quelle parole dell'Apostolo: *qui potestati resistunt, etc.* fa il paragone del comando di un Proconsole a quello d'un Imperatore, e dell'Imperatore a quello di Dio, e conchiude: *ergo si aliud Imperator, aliud Deus jubeat, illo contempto, obtemperandum est Deo.*

« Per altro risguardo ancora niuno è tenuto obbedire a'suoi Superiori, quando comandino cose, in cui uno non è a lor sottoposto; il perchè dice a proposito Seneca: *Errat siquis existimat servitutem in totum hominem descendere: pars enim melior excepta est: corpora obnoxia sunt et adscripta dominis, mens quidem est sui juris.*

« Dalle quali premesse, tanto chiare, quanto profonde, S. Tommaso viene a conchiudere, 1.° Che in quelle cose, le quali si attengono a' movimenti interiori della volontà nessun uomo è tenuto obbedire ad un altro uomo, ma a Dio soltanto. 2.° Nelle cose poi, che esteriormente si compiono pel ministero esterno, si hanno pur da escludere quelle, che spettano *alla natura del corpo stesso,* nelle quali l'ubbidienza umana non può aver luogo; perocchè in ciò, che appartiene alla natura umana, nessun uomo è superiore all'altro uomo, ma tutti sono uguali; e a Dio solo, ch'è supremo Autore della natura, si dee in tutto prestar pronta e rispettosa obbedienza. Per esempio: *in iis, quae pertinent ad corporis sustentationem, et prolis generationem; unde non tenentur servi dominis, nec filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo, vel virginitate servanda, aut aliquo alio hujusmodi.* 3.° Rimangono solamente al comando de' superiori le sole disposizioni degli atti esterni, e delle cose umane, *secundum rationem superioritatis;* cioè in quelle cose, nelle quali v'ha ragione di obbedire, non in tutte, che non hanno ordine alla superiorità: così il soldato è sottoposto al comando del suo duce, in ciò che appartiene alla guerra, e non più;

il servo è tenuto al padrone nell' eseguire le opere esterne servili; il figlinolo al padre nella disciplina della vita, e nell' amministrazione della famiglia, e così del resto. »

Non poteva l' Angelico Maestro meglio chiarirci nella materia di che trattiamo. L' E. V. ha giurato certamente obbedienza al Papa, secondo l' uso di tutti i Vescovi e Cardinali; ma questa obbedienza non può essere assoluta sotto ogni rapporto, se non vogliamo convertirla in aperto e scandaloso dispotismo. L'obbedienza, che si giura al Papa, non può esser altra, che quella espressa nella professione di fede di Pio IV. : *Romano Pontifici veram obedientiam spondeo, ac juro*. Sapientemente vien detta *veram obedientiam*, per distinguerla *dalla falsa*. E quale sia la vera, e quale la falsa ce lo ha fatto conoscere S. Tommaso. Il Papa non può pretendere dall' obbedienza, che gli sia dovuto ciò ch' è contro l'autorità divina; o contro un dritto, od un dover di natura, che pure è una sanzione divina. Or v' è un precetto divino espresso nel Decalogo, *non occides*, pel quale viene in prima proibito il suicidio *diretto*, o *indiretto* che sia; e che può verificarsi in una notabile negligenza di curarsi dalle sopraggiunte infermità; e nell' indiscretezza di quelle penitenze afflittive, che riducono i falsi mistici ad esser inutili, e di peso a sè stessi, ed agli altri. Nè io saprei persuadermi, che trovar si possa un confessore, per quanto benigno nelle sue opinioni, che volesse assolvere un penitente pertinace nelle sue indisposizioni di trascurare il suo ben essere corporale. Reità sarebbe questa, che confrontata con le morali circostanze della persona, per esempio di padre di famiglia, di pubblico funzionario, di Vescovo, di Cardinale, e via discorrendo; e per le sue attenenze, che può avere alla famiglia, alla civil comunanza, alla Chiesa, può essere più o meno grave, e giungere ad esser gravissima. Al precetto *negativo* va unito il precetto *affermativo* della santa carità, per cui siamo tenuti ad amare noi medesimi in Dio, e per Dio, ed il nostro prossimo come noi stessi. Ora questi precetti sono certamente superiori al Papa, nè può egli pretendere il contrario in forza dell'obbedienza, che gli è dovuta. V'è inoltre un dritto di natura, ed un dovere di corrispondervi *in iis quae pertinent ad corporis sustentationem*; ora nella sustentazione del corpo s' include il dritto di avere tutto ciò. che coopera al suo ben essere, conservandosi in sanità; ed

il dovere di respingere tutti gli ostacoli, che una forza ingiusta volesse frapporvi. Per essere ciò un dovere di natura, per la quale tutti gli uomini sono uguali, le cose che la riguardano di necessità son poste fuori dell' obbedienza, che si dee a qualunque uomo, incluso anche il Papa, *ex defectu ordinis ad superiorem*; perchè nè il Papa, nè altri che sia è superiore alla natura. E perciò nessuno, neppure il Papa può pretendere in forza di obbedienza, che uno, per esempio, si astenga totalmente dal mangiare, dal bere, dal dormire, ovvero da atti opposti alla legge di natura, alle leggi civili, quando sieno giuste, perchè anche queste si rifondono nelle proibizioni della legge divina, come la bestemmia, la calunnia, l' omicidio, e la ribellione alle autorità costituite.

Dalle cose fin qui dette io non trovo neppur l' ombra di disubbidienza nel partire da Roma dietro il consiglio de' Medici; trovo al contrario nel Papa un dovere di consentire prontamente a questa partenza; ed in caso negativo, v' era nella E. V. un dovere di *non ubbidire*. L' ubbidire in questo caso sarebbe stato un peccato grave, il disubbidire un merito.

Noi non siamo soliti d'avventurare proposizioni non ponderate; interroghiamo di nuovo S. Tommaso. Al terzo argomento contrario all' articolo citato: « I Religiosi, dice, professano obbedienza in ragione della vita regolare, per la quale soltanto sono sottoposti a' loro Superiori; e però in quelle cose, che toccano la vita regolare solamente, sono tenuti ad ubbidire: e *questa ubbidienza basta alla salute*. Se poi vogliono in altre cose obbedire, sarà *per cumulo di perfezione*; purchè non sieno nè contro Dio, nè contro la professione della Regola. In tali cose l'ubbidienza è illecita. Triplice è dunque l'ubbidienza: *l'una* sufficiente alla salute nelle cose, a cui ciascuno è obbligato: *l'altra* perfetta nelle cose lecite: *la terza* indiscreta, che versa nelle cose illecite e peccaminose. » Quel, che si dice de' religiosi astretti da voto, si dee dire de' Cardinali, e Vescovi astretti da' giuramenti. Essi non sono tenuti d'obbedire al Papa per necessità di salute, se non in quelle cose, intorno alle quali s' aggira il giuramento fatto; vale a dire nel regolamento esteriore delle cose disciplinari: l' obbedire in altro è una generosità, un cumulo di perfezione, non un dovere: l' obbedire poi in cose illecite, peccaminose, opposte a Dio, o alle regole della Chiesa, è un' ubbidienza indi-

screta, illecita, peccaminosa, come il disubbidire è un atto meritevole; tale è appunto il caso nostro, in cui il Papa negava *per sette*, *o otto volte* in due anni la licenza di recarsi fuori di Roma, per intraprendere una cura della contratta malattia. Queste cose son poste fuori di ogni controversia tra' seguaci della vera dottrina Cattolica. Per lo che arreca non poca maraviglia, che in una Roma, declamata sede della giustizia e della verità, si rinvengano oggidì uomini di tal tempra, che abusino delle verità più manifeste, nel tempo stesso che pretendono di esserne zelanti, ed imparziali tutori. Tanto valgono le passioni, che giungono ad oscurare ogni giudizio! La partenza dell'E. V. da Roma per Napoli s'è pretesa una grave disobbedienza; e le si è dato un colorito con dar vita ad una Bolla d'Innocenzo X. ch'era dimenticata negli Archivî. La malevolenza profitta anche del ridicolo. In questa Bolla s'inibisce a' Cardinali l'uscir fuori dello Stato Pontificio senza l'approvazione del Papa; in disprezzo di che il Breve del 12 Giugno nota la partenza dell'E. V. come *una fuga* da Roma; *profugiens*. E la detta Bolla, prevedendo il caso, nota varie pene da incorrersi gradatamente da'contumaci, sino alla deposizione del Cardinalato, ogni qual volta non facciano presto ritorno in Roma. A tutto ciò si volle che abbia contraddetto l'E. V. dopo varie e segrete ammonizioni, per cui la disobbedienza formale, secondo essi, è innegabile. S'è asserito di più, che il Papa nella sua estesa clemenza consentisse finalmente alla partenza da Roma con condizione, che non a Napoli, ma bensì a Nizza si trasferisse, per intraprendere la cura desiderata.

Se non fossimo più che certi pe' documenti, che abbiamo alle mani, che tali accuse si sono fatte valere a Roma, noi, pel rispetto che abbiamo alla S. Sede, dubiteremmo dell' autenticità di tali cose. Come infatti credere, che a Roma possa così impunemente abusarsi delle cose più ovvie? Chi non sa, che le leggi umane o Ecclesiastiche, o civili, non hanno alcun valore, se non si confrontano prima con le leggi di natura, e con le leggi divine? Esse infatti ne sono l'espressione determinata, ed in certi casi l' interpretazione di ciò, che è vagamente annunziato: per lo che le Bolle de' Pontefici, ed in ispecie quella d' Innocenzo X. diventerebbero assurde, se supponessimo per poco, che si trovino in opposizione con le leggi della giustizia, e della carità, legge fondamentale dello

spirito cristiano, che dee informare il primo tribunale della Chiesa. Ma quali furono le cagioni, e le circostanze, che provocarono la Bolla Innocenziana? Chi s'intende a sufficienza di latino non negherà, che a que'tempi si trattava di mettere argine agli abusi scandalosi d'alcuni Cardinali, che si godevano i privilegi, e le copiose rendite di varî titoli, lasciando a'proprî commessi il cómpito de' loro doveri; mentre sotto vani pretesti si partivano di Roma, per sollazzarsi nelle corti de' Sovrani, ed attizzavano più d'una volta il fuoco della discordia tra essi ed il Papa per astii privati di famiglia. Era ben giusto, che a tanto male si ovviasse con una Bolla di tal tenore; la quale avendo ottenuto già il suo effetto, non portava oggi neppure il pregio di essere ricordata. Ma quando i contraddittori la vogliono estendere a' casi di mera ed evidente necessità, a' casi di vera e reale malattia, che dietro il savio consiglio de' medici, non escluso quello che serve attualmente a Pio IX, richiede un cambiamento d'aria, ed una cura nel clima di Napoli, noi aspettiamo che ce lo mostrino, e ci dicano dove, ed in qual paragrafo di quella Bolla l'abbian mai letto. Se ciò fosse, dalle cose già dette, non dubiteremmo punto di tacciare la Bolla Innocenziana di disumana, di opposta alla natura, ed alla carità, ed in conseguenza di nessun valore, e ricisamente nulla. Tale sarebbe in verità il bell' onore, che i nostri farisei farebbero alla memoria d' Innocenzo X. facendone un despoto per servire alle loro passioni.

A togliere ogni malizioso sutterfugio, mi basta accennare quanto ho letto nella lettera d' Appello di V. E., che per lo spazio *di due anni*, *per sette od otto volte* Ella chiedeva al Papa la licenza d' uscire di Roma per cagione di sanità, e che mentre il male più progrediva, le venne sempre negata. Fu adunque rispettata anche la Bolla d' Innocenzo X. per quanto in questo caso non v' abbia che fare. Siamo certi del pari, che l' E. V. nel partirsi di Roma lo fece con quel decoro, e quella convenienza che ben s' addice ad un Principe della Chiesa Romana, il quale non fa un passo, se non a ragion veduta. Si partì di Roma poco prima del mezzo giorno, vestito degli abiti Cardinalizî, e nella solita carrozza, lasciando aperta la casa, pagandone la pigione, seguitando a sostenere i soliti pesi, e ritenendo la medesima servitù sino a questo momento, quasi che nulla si fosse mutato. Come adun-

que si verifica la parola *profugiens* del Breve, che la bonarietà di Pio IX. perdonò allo scrittore? Chi fugge si traveste, sceglie le ore notturne, nasconde ogni cosa, muta abitazione e dimora, perchè non intende più ritornar dov' era in prima. La parola *profugiens* fu adunque gettata non a caso, ma con sopraffina malizia, acciocchè il pubblico intendesse di più di quel che la parola suona. Se queste considerazioni non piacciono, ci dicano essi, in grazia, che cosa intendono per fuga? Per averne un' idea esatta avrebbero potuto consultare la Civiltà Cattolica, che per consueta sua millanteria ci lasciò stampata la descrizione della fuga del S. P. Pio IX. nel Novembre del 1849. descrizione che tanto piacque a' *liberali*, da ringraziarne i Gesuiti per l'avvenire! La descrizione, come oggidì si legge, ci dicono esser monca per colpa del Maestro del Sacro Palazzo, che buona parte ne tolse per onore della S. Sede, non pensando il buon uomo, che i Gesuiti la scrissero in grazia del quarto voto di esaltare la S. Sede *per fas, per nefas,* ed anche pel *ridicolo*. Intanto ci fanno conoscere l'astuzia usata dal Papa per ingannare le guardie di Palazzo; e, senza parlare d'altri aneddoti ben curiosi, Egli se n'uscì nelle prime ore di notte *travestito*, non saprei dire se *da Rotino*, o da *Contrabbandiere del Porto d' Ancona*, finchè tra contrasti giunse alla carrozza d' una femmina, la Contessa Spaur, che insieme con un Gesuita lo consegnò alla fortezza di Gaeta, perchè non fuggisse in Francia, com' era suo desiderio. A questa bella gita compete tutta la forza del termine *profugiens*; ma niente ha che fare col modo decente e regolare, con cui l'E. V. si partì di Roma per Napoli.

Che il Pontefice poi acconsentisse alla partenza da Roma, purchè si scegliesse Nizza in vece di Napoli, non è cosa che debba molto intrattenerci. Un consenso pendente da una condizione inaccettabile non è altro che un consenso illusorio. Nizza ha una posizione opposta a quella di Napoli, che non potea se non pregiudicare alla cura d'una malattia, che tutti conoscono: e non sappiamo comprendere, come entri nella pienezza dell'autorità di Pio IX. la scelta del luogo, a Nizza, a Pietroburgo, a Londra, o altrove, il che dipende dalle prudenti vedute d'un medico esperto. Noi non abbiamo mai udito, che Gesù Cristo conferisse a S. Pietro la missione di curare le malattie co' mezzi dell'arte, sebbene leggiamo, ch'ebbe, come tutti gli Apostoli, la virtù di

guarire miracolosamente per l' imposizione delle mani : *super aegros manus imponent, et bene habebunt.* Ma l' esperienza , che n' abbiamo da venti anni di Pontificato, ci accerta che questo dono gratuito non passò nel suo successore Pio IX. Quel che abbiamo di certo si è, ch' Egli ha ricevuto l'officio di Pastore, con patto e condizione d'eseguirlo bene; perocchè dee giungere anche per lui l' ora tremenda del *redde rationem* , e quel rendiconto non si sbriga con simulazioni e doppî sensi.

Dalle cose ragionate fin qui vuolsi conchiudere, che l'incolpata disobbedienza non esiste ; e se esistesse , non meriterebbe una pena così grave. Non esiste , perchè la materia su cui versa è posta all' infuori dell' obbedienza dovuta al Papa; poichè la partenza da Roma per cagione di malattia, ed il rifiuto di ritornarvi sino all' ottenuta guarigione , anzichè colpevole , è doverosa. Dove non è colpa , non v' è Censura di sorta: e però da questo capo l'E. V. può riposare nella massima tranquillità di non averla incorsa. Ci rimane ora a considerare il secondo fallo indicato dal Breve del 12 Giugno, che verte su la violazione de' giuramenti.

2.° Quando questo secondo capo di accusa venisse in realtà provato , io con la medesima libertà , onde più sopra ho censurato la condotta tenuta dal Papa , non lascerei di usarla anche con l'E. V. e la pregherei a riparare nel miglior modo l' errore commesso. Ma in questo capo, come nel primo, siamo obbligati a farla da indovini.

Il giuramento fu mai sempre il vincolo più sacrosanto di religione presso tutt' i popoli della terra ; come lo spergiuro o la violazione d' un fatto giuramento , è una macchia d' infamia incancellabile. Quando altri sia convinto di aver violato i giuramenti fatti, perde totalmente la fiducia di tutti, ed è reputato fedifrago, e capace d'ogni nequizia. Anche la verità su la bocca di lui diviene sospetta. Che diremo poi, se la persona, della quale si tratta, fosse costituita in eminente dignità, qual è appunto l' E. V. e come Vescovo , e come Cardinale ? La dottrina cattolica ammette per certo l' uso del giuramento , purchè sia accompagnato dalla *verità* , *dalla giustizia* , *dalla necessità* : ed ha in serbo delle pene per quelli , che del nome santo di Dio abusassero , chiamandolo in testimonianza d' una falsità , oppure che violassero impunemente le promesse confermate con giuramento. Si ricorda a proposito di ciò ,

il fatto tremendo d' Anania e di Saffira descrittoci da S. Luca negli Atti degli Apostoli. Per aver essi *mentito allo Spirito Santo* furono da Dio puniti di repente con la morte, perchè non si mancasse d' un esempio da servir d' avviso nella memoria de' posteri.

A risolvere pertanto la quistione della violazione de' giuramenti, che il Breve incolpa all' E. V. noi avremmo bisogno di due cose: la prima, *conoscere la sostanza de' giuramenti fatti*; la seconda, *in che modo dicansi violati*. Nè l' una, nè l' altra ci fa conoscere il Breve, nè potea farlo, stante la procedura arbitraria, la mancanza d' una ragionata sentenza come sono ragionate le decisioni della Sacra Rota, e lo studio de' malevoli di far conoscere al pubblico una colpa, comunque supposta. Ci è pertanto bisogno supplire a questo difetto con le nostre osservazioni. Non avendo noi sott' occhio il formulario del solito giuramento, che nell' atto della loro inaugurazione prestano i Cardinali ed i Prelati, non andremmo errati se affermassimo, che questi giuramenti non consistono in altro, che 1.° nella solita professione di fede formulata da Pio IV. 2.° nel riconoscere, e difendere i dritti della S. Sede ne' suoi Stati. La prima, comune a' Vescovi, a' Prelati, a' Professori, o Laureandi, non contiene se non il Simbolo Niceno, o Costantinopolitano, ed altri dogmi correlativi già definiti dalla Chiesa universale; come il numero settenario de' sagramenti, l'esistenza del Purgatorio, l' efficacia de' suffragî, la venerazione delle immagini, delle reliquie, e simili; tra le quali si fa parola espressa dell' *obbedienza dovuta al Romano Pontefice*, della quale abbiamo discorso abbastanza nel numero precedente. Nella seconda si parla della fedeltà al Papa, ed alla S. Sede ne' suoi dritti temporali dello Stato Pontificio.

Non è d' uopo far notare a' nostri lettori la gran differenza che passa tra i primi, ed i secondi giuramenti; avvegnachè i primi non ammettano eccezione, o restrizione di sorta, trattandosi di cose appartenenti alla fede: mentre ne' secondi vi può essere un cambiamento di materia o per cagioni interne, o per fatti comunque esterni, che possono modificare il Dominio temporale de' Papi. Ciò che a noi importa si è, che una violazione di giuramenti nel nostro caso, non potrebbe altramente accadere, che o predicando un nuovo dogma, o negando alcuna delle verità dogmatiche, cui non solo

i Cardinali, ma anche i Papi sono tenuti con tutti i fedeli: oppure provocando uno scisma propriamente detto, o dando il proprio nome a qualche setta scismatica od eretica. Quanto poi al Dominio temporale, è bene il distinguere, che altro è negare il dritto o la competenza, altro è opinare pel meglio in certe date circostanze. Perocchè vediamo, che anche l'attuale Pontefice Pio IX. quantunque su le tracce de' suoi predecessori facesse le consuete proteste contro il Re di Napoli per la solita Chinea, e contro la Francia pe' Ducati di Avenione e Venosino; pure in un tratto, e per quanto si dice, di sua piena potestà, e senza udire il parere de' Cardinali, astretti al par di lui a simile giuramento, assolvette per sempre Ferdinando II. della Chinea, come ci fa conoscere l'Armonia. Non crediamo, che alcuno vorrà tacciare Pio IX. di violatore de' suoi giuramenti, per quanto altri avvisassero in contrario. Per lo che io non crederei, che i maliziosi censori ponessero ben mente a qualche opinione espressa con somma prudenza e moderazione da V. E. nelle sue lettere, rispetto al risorgimento d'Italia; perchè non tornerebbe ad altro, che a censurare Pio IX. che tutti sanno essere stato di questo sentimento, che poi non gl' increbbe di abbandonare. Neppure l' E. V. potrebbe essere accagionata delle giuste osservazioni fatte contro il governo dell'Antonelli, perchè ciò non sarebbe negare la competenza, bensì riprovarne l' abuso; ed io sfiderei qualunque uomo di buona fede a negare, che il governo dell' Antonelli non abbia presentato molti e gravi sconci a danno della S. Sede.

Venendo pertanto al particolare del Breve del 12 Giugno, non è a dubitare, ch' erasi in dovere d'accennar chiaramente alla violazione incolpata. E chi avrà letto questo Breve nelle parti lontane da Roma e dall' Italia, dietro al prestigio abbagliante, che quanto viene da Roma è tutto ben ponderato, e che non può darsi un' avventatezza nè anche per isvista, non potrà sognare neppur che vi sia una trama calunniosa di uomini vendicativi, che han venduto al diavolo la loro coscienza. Dovrebbe perciò aver per certo, che questa violazione esista. Ma quando si verificasse, che non è se non una mera calunnia prodotta dall' odio d'un piccolo branco settario, che di tutto abusa, anche del più sacro, non è forse uno scandalo enorme per quei fedeli, che hanno tanta venerazione per le cose di Roma? E però noi che le siamo quasi alle porte, e

che ben sappiamo come certe persone, che la governano, sono al pari di noi figliuoli del vecchio Adamo con tutta la degradazione dell' umana natura, non ci turbiamo così facilmente alla lor semplice asserzione.

Con noi tutto il pubblico desidera conoscere qual sorta di violazione di giuramenti abbia commessa l' E. V. Imperocchè nè in fatti, nè in parole, nè in voce, nè in iscritto nessuno ebbe mai l'audacia non a Napoli, non a Roma, e non altrove, d'asserire che l'E. V. vagheggi qualche eresia, nieghi qualche dogma, procuri di mettersi a capo d' una qualche fazione ecclesiastica o politica, ed abbia dato il suo nome a qualche setta secreta, o simile altro delirio. Non niego di aver letto in alcuni giornali, detti clericali, che potrebbero meglio chiamarsi settari, ed istrumenti pagati della setta gesuitica, la cui arma potente fu sempre la calunnia, i quali non lasciarono di adoperarsi con inaudita impudenza a sparger nebbie su quest' argomento. *L' Armonia*, *l' Unità Cattolica*, *il Conciliatore* di Napoli, ed ultimamente un nuovo giornale, *La Chiesa Cattolica*, si sfrenarono con un' insolente e sfacciata franchezza, da muovere a sdegno qualunque uomo il più paziente. E poichè niuno dubita, che questi giornali ebbero l' influsso da Roma; perciò non furono ad essi risparmiati degli avvisi, che potranno conservarsi anche per l' avvenire.

Resta pertanto la seconda parte de' giuramenti, alla quale forse mira la malizia di chi ha compilato il Breve: vale a dire su gli affari, che oggi corrono intorno al Dominio temporale. Dico, che a ciò miravano gl' instigatori di cotal Breve, perchè abbiamo veduto i detti giornali scagliarsele contro, attesa la gentile accoglienza, che l' E. V. incontrò a Napoli, ed a Sorrento da' governatori della Città, e per la visita fatta al Principe Umberto, ed ultimamente al Re Vittorio Emmanuele. Ed avrebbero detto apertamente, che l' E. V. fosse incorsa nella scomunica maggiore, per aver comunicato con due scomunicati principali, come i Gesuiti asseriscono, se non gli avesse sbigottiti la sferza del Fisco italiano.

Nè io qui voglio entrare nelle difese di V. E. per le dette visite fatte al Principe Reale, ed al Sovrano; chè ben tutti ne conoscono le ragioni di convenienza e di educazione, non che quelle che si addicono a' Principi di S. Chiesa, i quali in tutto debbono mostrare contegno e moderazione, in ispecie

allora che gli animi si scorgono più esacerbati; ben lungi da quel modo acre ed insultante, che spesso leggiamo in quei giornali, che si arrogano il privilegio di giustificare gli spropositi de' loro protettori. Non si avvedono essi, che il primo violatore de' suoi giuramenti sarebbe Pio IX. che fece tante carezze al defunto Carlo Alberto, mandandogli ben anco la Spada *benedetta* per cacciar gli Austriaci; e non è gran tempo col Re Vittorio Emmanuele, scrivendo a lui pel primo una lettera affin di venire a trattative. Niente dico del Cardinale Antonelli, e del Cardinale Caterini, che, espertissimi in cortigiania, sederebbero a mensa anche con un Turco, avesse pur tutte le corna di Belzebub. Se poi per violazione di giuramenti intendono i doveri, che la riguardano come Vescovo di Sabina, e come Abbate di Subiaco, quasi che nella sua assenza da Roma fossero stati talmente trascurati, da sembrare che non avessero più Pastore, io non veggo ove l' accusa possa canonicamente, od anche moralmente appoggiarsi. Dalle sue lettere stampate, e fatte di pubblica ragione, come dall' ultima di Appello, trovo abbastanza sì difesa questa parte, che non vedo il bisogno di trattenermivi. Troverei piuttosto materia di recriminazione al Cardinale Caterini, e al Cardinal Quaglia, Prefetti l'uno del Concilio, l' altro della Congregazione de' Vescovi e Regolari, che per ora passo sotto silenzio.

Venendo poi alla conclusione di questo secondo capo di accusa, non altro accade che ricordare ciò che fin anco i principianti non ignorano; vale a dire, che per incorrere una censura qualunque è necessario, che l' atto peccaminoso sia grave, esterno, e compiuto volontariamente, mancando le quali condizioni, ogni censura inflitta diventa nulla: or la violazione de' giuramenti accagionata all' E. V. non esiste fuorchè nelle maliziose supposizioni di coloro, che direttamente hanno cooperato alla produzione del Breve: i quali vollero ingannare il pubblico doppiamente, e co' giornalisti a loro venduti, e con l' autorità del Papa, che ben volentieri vi ha aderito. Ed anche per questa parte l'E. V. può rimaner sicurissima di non essere incorsa in alcuna censura.

3.° Rimane da ultimo il terzo capo, in cui si affermò con tutta asseveranza aver l'E. V. scritto *arrogantemente e con poco rispetto al S. Padre*, e per lui alla S. Sede. Ma anche in questo non abbiamo più che una gratuita asserzione, e che

non ci lascia desiderare quanto si richiede per giustificarsi al cospetto de' fedeli, ed in particolare de' Dottori, Teologi e Canonisti, d' una sospensione data ad un Cardinale Vescovo, all'improvviso, e senza procedura di sorta. Il Teologo, il Moralista è in dritto di sapere in quali espressioni si verifichi il poco rispetto al Papa, ed alla S. Sede, con tutte le circostanze che l' accompagnano, per inferirne la malizia e la gravezza morale: il Canonista è del pari in dritto di conoscere, se un'espressione sfuggita in lettere private con qualche forza importi la sospensione d' un Vescovo stabilita da' canoni, onde d' altro non abbisogni che d' una dichiarazione, oppure sia *ab homine, servato ordine juris.*

Per tutte queste inchieste preliminari potrebbero i promotori del Breve trovarsi a mal partito. Ricordino i malaccorti censori, che al poco rispetto verso il S. Padre, e la S. Sede dovrebbe corrispondere quella colpa da' giureconsulti detta *laesae Majestatis* (ad leg. Iul. Majest.), altrimenti come giustificare una *sospension pubblica,* qual è quella di cui parliamo? E la colpa *di lesa Maestà,* generalmente parlando, si commette *quoties de dignitate, magnitudine, aut potestate ejus quid detrahitur, aut derogatur.* Ma perciocchè queste colpe non hanno la stessa gravezza, così neppure la stessa punizione. Gotfredo (*Jacobus Gothofredus ad l. quisquis 5. C. h. t.*) a tre capi riduce i reati di lesa Maestà. Il primo *ad crimen laesae Majestatis in specie, seu perduellionis, quod hostili animo adversus Populum Romanum, aut Principem, ejusque securitatem committitur.* Se questo fosse il delitto di Vostra Eminenza sarebbero in obbligo di mostrarci i soldati armati, le fortezze occupate, i tentativi fatti per cacciar di Roma il Papa, ed il Collegio de' Cardinali suoi colleghi. Il secondo capo si è quando, *facto dictove atroci, non hostili animo, veneratio Principi debita violatur; ut si quis Imperatori maledixerit*; o quando s' insultassero le sue statue, e le sue immagini, come di Pio IX. ne furono spezzate varie a' giorni nostri. Il terzo capo sarebbe *in auctoritatis publicae turbatione*, usurpando le insegne Imperiali; come la *porpora* riserbata un tempo a'soli Imperatori Romani, o come a' giorni nostri sarebbero i falsi monetarì. Ma neppure a questo capo vorranno i censori Romani riferire la colpa di V. E. Nessuno l'ha veduta col Triregno di Pio IX. sul capo, nè co' biglietti della famosa Banca Romana falsificati; siccome si disse

anni fa d'un prelato, che tolse da un processo criminale certi biglietti falsi della Banca Romana, e li rimise a suo vantaggio in commercio. Che dunque? Rimane il secondo capo per ultimo refugio. Ma il Modestino fa loro grazia di avvertirli, che intorno a ciò non vuolsi prendere ogni cosa in fascio; che i giudici debbono ponderare le circostanze delle persone, nè credano già, che *aut facti temeritas, aut lubricum linguae ad poenam laesae Majestatis sit facile trahendum*. Per rilevare la gravezza morale dell' imputata irriverenza, converrebbe conoscerne le cagioni, i fini, i modi, che l'hanno ingenerata. Or noi, da quanto conosciamo da persona bene informata, possiamo assicurare che tali espressioni, che diconsi ardite, furono provocate da una lettera segreta del Papa, la quale tutt'altro spandeva che lo spirito di Gesù Cristo, tacciando impunemente l'E. V. di *pubblico scandalo*, senza accennare qual sorta di scandalo intendesse. Con la stessa segretezza gli fu risposto, che nel caso sarebbe *in equal dritto di sedere alla medesima scranna*, ricordando a lui il 47, il 48, il 49, ec. risposta ch'era ben a proposito, per confrontarla con la partenza legittima da Roma, dopo *una scandalosa negativa*. Il dire poi al medesimo S. Padre, dopo la guerra dichiarata per due anni, e la sospensione del piatto cardinalizio (atto del tutto ingiusto ed ignobile), e dopo il rifiuto arbitrario d'alcune facoltà solite a concedersi dalle Congregazioni Romane, che ritrattasse il fatto col cessare da un ostinato puntiglio, imitando S. Marcellino, che con somma modestia in cose d'assai maggior rilievo riconobbe meglio il suo fallo, e si sottomise ad un cotal Concilio; che imitasse la Vergine SS.ª nella santa umiltà e moderazione, di cui non basta vantarsi devoto solo in parole: a giudizio de'consigliatori del Breve sarebbero espressioni irreverenti al Papa? e pel Papa un sufficiente motivo di sospendere un Cardinale pubblicamente con un Breve spacciato in istampa? Che Pio IX. abbia fatto piangere varî Prelati, ed alquanti sacerdoti di Roma e di fuori con diverse privazioni, sospensioni, ed anche esilî, per avergli detto una qualche verità da lui stesso provocata, e richiesta con istanza, sarà obbligo della Storia il registrarlo. Che abbia in modo speciale cacciato violentemente dal suo Palazzo Pontificio, come tutti ricordiamo, Monsignore Sbarretti, dopo d'averlo questi servito fedelmente per 16 anni, sarà pure in fatto non ultimo fra'tanti dell'irritabilità dello

stesso Pio IX. Ma che le indicate parole scritte in una corrispondenza segreta dieno a Pio IX. il dritto di sospendere pubblicamente un Cardinale Vescovo, oh questo al certo non sarà registrato che per un eccesso d' ira e di vendetta privata! Sia che Egli si consideri come Sovrano temporale, o come Papa, le leggi umane e divine non favoriscono punto nulla il suo operare. Come Sovrano temporale basta quanto dianzi n' abbiamo accennato; come Pontefice poi gli ricordiamo l'interrogazione di S. Pietro a Gesù Cristo: *Quoties peccaverit in me frater meus, et dimittam ei? usque septies?* e la risposta di Cristo a Pietro: *Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies...* Sarà forse il Papa più irritabile, più risentito, e più superbo degl' Imperadori Romani, che di simili cose non tenevan ragione? Dov' è dunque il Vicario di Cristo, cioè di colui, che da Isaia fu chiamato l' uomo de' dolori, *Vir dolorum?* Dov' è la mansuetudine e l' umiltà di questo medesimo uomo de' dolori, di cui è rappresentante il Papa? Gl' incitatori poi del Breve, profittando delle non insolite scosse di nervi di Pio IX., non saranno meno scandalosi in faccia al pubblico, come non meno rei, e da risponderne severamente nel tribunale di Dio.

Non possiamo oltre a ciò ben comprendere, in che facciano essi consistere l'irreverenza usata alla S. Sede. Pensiamo, che forse alludano alla lettera stampata, e diretta al Cardinal Decano Pro-datario, nella quale V. E. mentre il vien lodando nel contegno, che ha usato verso di Lei nel tener conto d'una sua commendatizia per la collazione della prebenda penitenziaria di Subiaco, che questa volta dovea conferirsi col mezzo della Dateria, biasima con tutta ragione la stranezza e l'ostinazione del Cardinal Caterini, che niega la facoltà degli Esaminatori Pro-sinodali, ed impedisce la Visita Pastorale commessa al Vicario Generale della Diocesi di Sabina. Lo stesso dee dirsi del dormiente Cardinale Prefetto de' Vescovi e Regolari, che rimette sul candelabro il Vicario Cuneo, deposto dall' Eminenza Vostra per giuste e plausibili ragioni. Se tutte queste cose costituiscono il gran delitto dell' irreverenza usata alla Santa Sede, l'E. V. può star ben tranquilla in coscienza di non aver commesso neppure un peccato veniale. Noi saremmo spinti dalla curiosità a domandare, se i Cardinali Caterini e Quaglia, co' loro dotti Segretarî Giannelli e Svegliati, sieno la S. Sede; ovvero, se questa Sede sia divisa metà per

ciascuno, ed avvicinate insieme rendano la totalità. Ah come si abusa oggidì delle parole, e de' sensi, che a quella si appropriano, e come più si abusa della dabbenaggine di Pio IX, che vien menato a destra ed a sinistra! Nè anche i più fervidi devoti degli oracoli Romani sono mai giunti a tanta stranezza: dimodochè neppure il Papa, considerato personalmente in senso loro, forma la S. Sede: ed il Cardinale Caterini, per quelle rare buone grazie, onde lo ha arricchito la madre natura, pretenderebbe egli solo di esser la S. Sede?

Messe a giusto calcolo queste cose, ognun vede che a voler appoggiare una pubblica sospensione ad un Cardinale Vescovo sopra queste miserabili ragioni, non è altro che somministrar materia da ridere a chi volesse comporre una farsa per il Teatro Argentina. Che un Pontefice poi si valga di siffatti pretesti, per colorire una privata sua vendetta; e che i prelodati Cardinali abbiano fornito la materia per meglio farsi compatire, non ha bisogno se non della rettitudine, e dell'imparziale giudizio de' nostri lettori. Conchiudiamo per ora che, non esistendo nessuna delle cause accennate nel Breve, nessuna censura si potea incorrere dall' E. V. non per disobbedienza, non per violazione di giuramenti, non per arroganza usata contro la S. Sede, verso cui tutti videro mai sempre quale e quanta fosse la sua riverenza e la sua venerazione, sino al segno d'esporre la propria vita in servigio della medesima.

SECONDO QUESITO.

Se il Papa nella pienezza della sua autorità possa sospendere un Vescovo per motivi suoi privati.

Il senso di cosiffatto quesito non può esser altro che il seguente. — Se il Papa nella pretesa pienezza di autorità sia sottoposto, nell' esercizio della sua amplissima giurisdizione, alle leggi, ed alle norme dalla Chiesa prescritte; oppur se Egli sia prosciolto da ogni regola, e basti il suo privato giudizio a punire chicchessia con le censure, come sarebbe la sospensione d'un Vescovo.

Abbiamo colta l'occasione di formolare il presente quesito dalla lettera dell' Em.° Cardinale Patrizi in risposta all' inchiesta fatta dall' E. V. per un processo canonico. Noi neabbia-

mo certezza dalla risposta, ch'Ella gliene porse poco dappoi in istampa, la quale s'accorda perfettamente con l' indicato quesito. Come è a supporsi, la lettera dell' Em.° Patrizi non è già la espressione del suo privato sentire; ma sì il frutto d'un concerto convenuto tra quelli, che il Breve del 12 Giugno malamente provocarono: importa quindi moltissimo, che gli si opponga una risposta ben ponderata, la quale tolga ogni dubbio.

L' Em.° Patrizi con quella ingenuità che lo adorna, e con quella semplicità rara a trovarsi tra gli Alto-locati di Roma, ci fa conoscere, *che per sospendere un Vescovo, il Papa non ha bisogno di far processi*. A conferma del suo detto richiama il fatto *del Cardinale Fesch, da Pio VII. sospeso dall'Amministrazione della Diocesi di Lione, e sostituito in vece sua Monsignore Arcivescovo di Amasia*. Con questo semplice palliativo egli crede abbastanza giustificato Pio IX. dal suo non meno anormale, che abusivo procedimento. Resta il più difficile, di contentarne cioè i Teologi ed i Canonisti, che non si appagano di pure asserzioni; ei voglion salde ragioni. E per farci dall'esempio addotto, ognuno che ne conosca la storia si accorgerà agevolmente quanto il fatto del Cardinal Fesch venga al nostro caso male applicato, essendo ben raro il trovar due casi nelle loro circostanze perfettamente identici, in modo che uno serva di regola all'altro. Una circostanza variata, varia tutto il caso. Il Cardinale Fesch fu zio di Napoleone I.°, per lui fu Cardinale ed Arcivescovo di Lione. Restaurato il Governo Borbonico, il Cardinale Fesch dovea in conseguenza trovarsi esposto a mille dispiaceri; e Pio VII. costretto da quel governo, si trovava nella necessità di togliere un Arcivescovo, la cui famiglia era troppo in que' giorni odiata; come si trovò nella durissima ed inevitabile necessità (unica nella Storia) di contentare il Primo irresistibile Napoleone con obbligare alla rinunzia tanti Vescovi, che parteggiavano per la legittimità. Aggiungi, che nella Diocesi di Lione non mancavano quelli, che maledicevano al Primo Napoleone, ed applaudivano al restaurato governo; il perchè si dava luogo alla legge canonica, che giustifica la rinuncia, o la traslazione d'un Vescovo mal veduto da buona parte del suo popolo. Sicchè la posizione del Cardinal Fesch era assai critica e pericolosa, anche per proprio interesse. Pio VII. non omise di mettere in vista del Cardinale queste prudenti considerazioni, e non s' indusse a rimuoverlo, se non dopo di es-

sersi accertato, che non v' era altro espediente per evitare mali maggiori dopo la restaurazione de' Borboni in Francia. Ciò non pertanto il Cardinale Fesch, credendosi in dritto di non dover posporre l' onore dell' Episcopato a mire politiche, mantenne con somma costanza per più lustri sino alla morte il titolo di Arcivescovo di Lione. Ora noi chiediamo, che ha a fare l' esempio del Cardinal Fesch col fatto nostro? Quello era tutto politico, e si risolveva con ragioni affatto estranee ad un processo canonico; questo è fondato sopra delitti personali, di supposta *disobbedienza, di supposta violazione di giuramenti*, e che so io; cose che non possono risolversi, se non con un processo formale. Se in questo caso Pio VII. avesse proceduto, *non servato ordine juris*, noi diremmo francamente, che avrebbe fatto male, e che Pio IX. nell' imitarlo ha fatto peggio. Tolto di mezzo il fondamento, su cui posava la teoria dell' Eminentissimo Patrizi, prenderemo ora ad esaminare la teoria stessa. I due membri dell' esposto quesito sono talmente in opposizione tra loro, che quando fossimo soddisfatti di provar direttamente, che *il Papa è sottoposto alle leggi della Chiesa*, resterebbe ben confutato l' altro membro, che *il Papa non ha bisogno di processo per sospendere un Vescovo.* Ma la materia che trattiamo ci sembra in questi momenti di tanta importanza, che, riserbata all' ultimo la parte diretta, ci occuperemo in prima dell' analisi della proposizione, *prout jacet,* dell' Em.° Patrizi.

Il Papa adunque non ha bisogno di processo per sospendere un Vescovo? Ma chi in grazia gli ha conferito un così strano, nuovo, ed inaudito privilegio? L'ha forse *a jure divino,* inerente al Primato? gode l'impossibilità di abuso, l'infallibilità di giudizio anche ne' fatti umani? oppure l' ha *a jure ecclesiastico* attribuitogli da qualche Concilio per un privilegio d'onore? Niuno ignora a quali eccessi venisse spinta la dignità Pontificia e da' Papi medesimi, e dagli adulatori, che non mancano mai loro d' attorno fino da' tempi di S. Pier Damiani. In un opuscolo, che ha per titolo *de correptione Episcopi, et Papae* (Goldasti Monarch. tom. 2. pag. 43.), prende egli a combattere due errori : l'uno de' quali era, che tanto il Papa, quanto i Vescovi non potevano dagl' inferiori accusarsi de' loro abusi in faccia alla Chiesa : l' altro, che la volontà del Papa e de' Vescovi nelle loro Diocesi dovea aversi per unica regola, che

da' fedeli non potea ricusarsi. *Inter fratres eminet*, egli diceva, *ut quod aliis licet, ipse solus per propriae Sedis privilegium errata corrigat Sacerdotum? Quis enim*, esclama, *hic arrogantiae tumor, quis elationis fastus, quae denique tanta superbia, ut liceat Episcopo per fas, et nefas ad propriae voluntatis arbitrium vivere?* E poi: *Discat ergo Episcopus rationem humiliter reddere, non de sui* Primatus Eminentia *superbire, etc.* Poco appresso leva alto la voce un S. Bernardo, e tutti sanno quali avvertimenti desse a Papa Eugenio. Parlando poi degli adulatori parassiti, de' quali ci ha lasciato una pittura orrenda, lo consiglia a torsegli presto d'attorno, ed a sostituirli in vece con uomini di sperimentata virtù: *Elige*, gli dice, *non probandos, sed probatos*. Ma la voce di questi due grandi Dottori non valse punto a svellere dalle radici il male: si proseguì a camminare a ritroso, finchè si giunse a quello scisma fatale, che a duro stento potè estinguersi nel Concilio di Costanza. Gersone, uno de' maggiori dotti che illustrarono quella santa adunanza, ci lasciò scritto l' eccesso, a cui giunsero i falsi amici, gli assentatori della Sede Pontificia. Dottori ligì ed esosi insinuarono nel popolo *Papam esse* unum Deum, *qui habet potestatem omnem in coelo, et in terra*. Il che dato per vero un momento, potremmo pur convenire, che il panteismo germanico da lunga pezza è tra noi, e che il merito di averlo generato è tutto degli adulatori Pontificì. Ed a' giorni nostri, nel secolo che si pretende de' lumi, dobbiamo pur udire, che il *Papa non ha bisogno di processo per sospendere un Vescovo?* Dunque del pari potrà eziandio senza processo farlo impiccar per la gola, o archibugiare? Qual altro senso può darsi ad un tale asserto, se non quello, contro cui han gridato S. Pier Damiani, S. Bernardo, e Gersone? Non è forse lo stesso che dire, *che il Papa è sciolto da ogni legge; che non ha altra regola che la sua volontà; che in somma è un Dio, che ha ogni potere in Cielo ed in terra?* Non avrebbero forse i Protestanti ben ragione di ridersi e beffarsi di noi? Eppure! non è egli vero, ci dicono, che Gesù Cristo ha dato a Pietro tale ampia potestà, che non ha data agli altri Apostoli? Non ha detto a lui: *Pasce oves meas! quodcumque solveris, aut ligaveris super terram?* Non ha detto a lui. *Confirma fratres tuos?* E non sono coteste facoltà che non hanno limiti, come sono del pari inerenti al primato di Pietro, e de' suoi successori?

Ottimamente. Non entriamo ora a discutere in che queste potestà date a Pietro avvantaggiassero quelle date a tutti gli Apostoli; ma solo preghiamo i nostri fratelli encomiatori smodati del Seggio Pontificio a non portare tali potestà, dette amplissime, a tanto eccesso da raggiungere l' assurdo. Ed è bene innanzi tratto tener per fermo, *che altro è la potestà ricevuta; altro l'uso di chi la riceve.* La prima prende carattere e natura da Colui che la dà; come l' uso di quella importa una corrispondenza conforme al suo fine in Colui che la riceve. La potestà data da Cristo a Pietro ed agli Apostoli, come quella che è ordinatissima, non può essere già una potestà dispotica, capricciosa, posta in balía dell' arbitrio e della volontà di chi n' è in possesso; ma dee in tutto spirare il carattere, e la volontà del Figliuolo di Dio fatto uomo; quindi regolata su le leggi immutabili della verità, e dell' amore. Gesù Cristo nella sua Chiesa non ha istituito *padroni* o *dominatori*, com' è costume tra' gentili; bensì una società di fratelli, il maggiore de' quali dovrà essere *il ministro* di tutti: *qui major est inter vos, sit minister vester.* Nel dire pertanto a Pietro: *pasce oves meas*, non ha lasciato ad arbitrio la scelta del pascolo, con che avrebbe a governare le sue pecorelle; ma gli ha dato la norma de' suoi precetti: *servate omnia, quaecumque mandavi vobis*, precetti di verità, precetti d' amore, principali caratteri del Figliuolo di Dio fatt' uomo. E perciò, prima di farlo pastore delle sue pecorelle, gli chiese: *Petre, amas me?* e con ragione; l'amore, ossia la carità verso Dio è il fondamento, la forma, e la forza direttrice d'ogni potere, e d'ogni nostra azione. Senza la carità, dice l'Apostolo, niente vale, neppure i miracoli. La potestà poi *di sciogliere e di legare*, come ognun vede, è una potestà alternativa, che importa una sentenza, non già data a capriccio, ma bensì preceduta dalla prudenza, dalla giustizia, dalla carità. *Non dicit Dominus*, ci avvisa Riccardo da S. Vittore, *quodcumque volueris solvere, aut ligare, sed quodcumque ligaveris, aut solveris: ligat autem Sacerdos sententia justa, non injusta. Unde vulgaris formula — Clave non errante.* E però S. Columbano Abbate non dubitò di scrivere a Papa Bonifacio III. *Tamdiu potestas apud vos erit, quamdiu recta ratio permanserit. Ille enim certus Regni caelorum Clavicularius est, qui dignis per veram sententiam aperit, et indignis claudit.*

E dell' officio di confermare i fratelli che diremo? diremo, che sia un officio molto dilicato, da sostenersi con molta prudenza; e Gesù Cristo, prima di conferirglielo, premise *Et tu aliquando conversus*; quasi dicesse: quando sarai ben rassodato nella fede e nella virtù, allora potrai esercitare un officio così solenne e caritatevole, per evitare che ti si dica: *Medice, cura te ipsum*. Tal si è l'indole, il carattere, la natura della potestà conferita da Gesù Cristo a Pietro, ed a' suoi Apostoli, portante l'impronta della sorgente da cui viene, cioè *verità, giustizia, ordine*. E poichè queste caratteristiche sono espresse in termini assai generali, la Chiesa ne' suoi canoni, come vedremo in appresso, le ha particolarizzate in varie maniere, affin d'evitare gli abusi, che alcuni Ministri, non eccettuati i Papi, ne han fatti, mischiando al potere ricevuto l'elemento estraneo dell' utile, del dispettoso, del vendicativo. Sotto l'uno e l' altro punto di veduta, la potestà data da Gesù Cristo, e spiegata dalla Chiesa, non favorisce per nulla l'asserto del Cardinale Patrizi, che *il Papa non ha bisogno di processo per sospendere un Vescovo*.

Se dunque il Cardinal Patrizi, designato da' Gesuiti a successor di Pio IX., sostiene la teoria di potersi sospendere un Vescovo senza processo, ne verrà per conseguenza (e giova il saperlo) che presbiteri, diaconi, suddiaconi, ed altri d'ordine inferiore potranno esser soggetti a qualunque pena, benchè atroce ed ingiusta, senza verun processo; e che pe' laici sarà ripristinato il tormento della tanaglia; tanto più certo, quanto che fatto Papa il Patrizi (e Dio ne scansi) eleggerebbe a suo segretario l'amabilissimo cugino Cardinale Altieri, il quale, al dir d'un Avvocato, si metterebbe per ambizione sul capo il turbante de' turchi, e terrebbe per gentilezza d'animo di bel nuovo un S. Lorenzo su la grata.

Nell' usare pertanto il Romano Pontefice la potestà ricevuta, tutto il suo studio ha ad essere il conformarsi alle intenzioni, ed al fine di chi gliel'ha conferita. Non basta adunque aver la potestà, è d'uopo inoltre usarla bene. E per usarla bene vuolsi un altro principio, che svela vieppiù la falsità della proposizione dell' Em.° Patrizi. Vuolsi in fatti una grazia speciale che illumini la mente, e la tenga lontana dagli errori, e liberi la volontà dall' impero delle passioni, e dalle vendette personali che potrebbero mischiarvisi, e portare la cosa ad un abuso. Per

render il Pontefice sicuro delle sue operazioni, senz' alcun processo, e ad impedire il Vescovo sospeso dal gridare all' ingiustizia, è d' uopo che il Papa sia certo, e per certezza di fede, ch' Egli attualmente possiede questa grazia. Dico per certezza di fede, perchè se lo sapesse per una special rivelazione, niuno sarebbe tenuto a crederlo. La stessa certezza convien supporla anche nel Vescovo, affin di persuadersi che, sebbene senza processo, il Papa s' è governato mirabilmente. Nè ciò è tutto; ma in tutto è necessario supporre che questa grazia nel Papa *sia inamissibile.* Sol che si conceda che possa per un momento perderla, nasce il dubbio che abbia potuto abusar del potere che adopera. Senza queste due supposizioni la proposizione dell' Em.° Patrizi non può godere una dramma di verità, e passa immantinente nella classe degli atti arbitrarî e dispotici, in opposizione al carattere della potestà data da Gesù Cristo.

Or tale grazia nel modo testè accennato fu per ispecialissimo privilegio conceduta a' soli Apostoli, e non punto a' loro successori. Ad essi scelti per essere i fondamenti della Chiesa novella, Pastori e Dottori dell' Universo, fu data tale abbondanza di grazie, che S. Tommaso, citato da Benedetto XIV. *de Canonizat. Sanct*. crede essere un errore imperdonabile il dire, che ad altri Santi, benchè Pontefici, sieno state concedute maggiori, od uguali grazie, ma vi furono ben anche confermati; per lo che erano esenti da errori, e da colpe gravi, sebbene non dalle leggiere: privilegio riserbato alla sola Madre di Dio. Ma del Romano Pontefice, al pari di tutt' i fedeli, la Chiesa ricorda quanto S. Paolo ci dice nella sua lettera agli Ebrei: *Omnis Pontifex ex hominibus assumptus circumdatus est infirmitate.* Egli al pari d' ogni altro è soggetto a quella misteriosa ignoranza, *an odio vel amore dignus sit.* Può esser sovrappreso dalle passioni in modo, da condannare un innocente, e perseguitarlo per suoi motivi privati; come sarebbe *in sospendere un Vescovo senza cognizione di causa*, o per frivoli motivi, o per brighe di cortigiani, e simili inconvenienti. Molto meno Egli sa con certezza di perseverare sino alla fine: il perchè Egli dee, come tutti gli altri fedeli, cooperare alla sua eterna salute con timore e tremore, con le lagrime e co' digiuni, ricordando la frase di S. Paolo: *vide ne cadas.* Dietro a tutte queste palpabili verità, che fra' Teologi sono

fuori di ogni controversia, ben a proposito scrive Giovanni Arborea, dotto Teologo della Sorbona: *Assentantur sane Pontifici Romano, qui faciunt eum immunem a peccato, et a lapsu haereseos et schismatis, cum non sit divino munere confirmatus in gratia.*

Nè ciò è tutto. I falsi devoti della Sede Romana giungono a tal eccesso da trovarsi in prospetto all' eresia di Pelagio senz' avvedersene. Parlano in modo dell' autorità Pontificia, che par non d' altro curarsi, se non d' esser quella *amplissima ed indipendente*: e da quella, come da principio *a priori* pretendono dedurre il retto uso, che ne fanno i Papi, in vece di dedurre il *retto uso, che sono in obbligo di farne.* E per vero quell' Eresiarca non altro richiedeva da parte di Dio, che l'autorità di predicare la sua legge, e da parte dell' uomo la libertà di eseguirla, non curandosi punto dell'aiuto soprannaturale, ch'è mestiere per fare un retto uso de'doni di Dio. Questi eccessi sono ben lontani certamente dalla mente e dal cuore dell'ottimo ascetico Cardinale Patrizi, il quale sebbene imparentato co'Gesuiti, che il nome di Pelagio non disgradiscono, pure in questo non può non convenir con noi, e con tutta la Chiesa cattolica. Ciò non pertanto non si evita un altro scoglio nella materia che trattiamo, quand' anche la necessità della grazia non si nieghi. Perocchè asserendo nel Pontefice la reale esistenza della grazia, e la inamissibilità della medesima, lo mette fuori del comune de' fedeli, e gratuitamente gli concede il privilegio degli Apostoli. Bisognerà allora fare in grazia del Papa un'eccezione al Canone 23. della Sessione 6. del Concilio Tridentino: — *Si quis, hominem semel justificatum dixerit amplius peccare non posse, neque gratiam amittere .... aut e contra posse in tota vita peccata omnia etiam venialia vitare, nisi ex speciali Dei privilegio, quemadmodum de B. Virgine tenet Ecclesia, anathema sit.* — Finchè essi non ci mostreranno, che in questo Canone il Concilio non ha inteso includere il Papa, noi sosterremo che la potestà amplissima che gli si attribuisce, quando sia regolata dalla sua volontà, può trasformarsi in un puro e mero dispotismo; e se a sostegno di quella s'invoca la rettitudine inerente, e permanente della grazia, non faranno che inginocchiarsi d' avanti all' eresia condannata in quel riferito canone del Concilio.

Ma il Signore, ci soggiungono, non dà forse speciali gra-

zie a quelli ch'ei sceglie a compiere nella sua Chiesa diversi offici , o che chiama ad uno stato ? Ed essendo il Pontefice scelto da Dio a compiere gli atti d' una dignità , di cui non si dà la maggiore, non vogliamo concedergli delle grazie speciali, perchè non abusi della sua autorità? Ottimamente: purchè Egli non le abbia demeritate con ostacoli precedenti, e non le abbia perdute per demeriti susseguenti. E per ostacoli precedenti uno de' casi sarebbe , quando *non vocatus* , *tamquam Aaron*; ma per ambizione, per vanagloria, e per simonia fosse salito sul trono Pontificio. Il caso è talmente comune che S. Tommaso non dubita asserire essere un errore il dire, che *il Papa non possa esser simoniaco*, perchè non è già impeccabile, come di sopra abbiam notato. Chi volesse degli esempi . interroghi la storia. Può demeritare queste grazie per abusi susseguenti della sua autorità, o per altri trascorsi, di cui è capace l'umana natura: *Non arbitreris*, scrivea S. Agostino ad un Vescovo chiamato Ausilio, *ideo nobis non posse obrepere injustam commotionem, quia Episcopi sumus , sed potius cogitemus inter laqueos tentationum nos periculosissime vivere, quia homines sumus.* Ed al fatto nostro , S. Gregorio (apud Gratian.) *Saepe,* ci dice , *in solvendis , ac ligandis subditis suae voluntatis motus, non causarum merita sequitur ;* nè l' uno, nè l' altro han pensato mai di escludere da questa condizione il Papa , che circondato anch' Egli dalle comuni debolezze può enormemente abusare della sua potestà. Per lo che il Cardinale Gaetano, benchè acerrimo difensore de' dritti Pontificî , non potè a meno di scrivere a chiare note , che *Persona Papae potest tyrannice gubernare , et tanto facilius, quanto potentior est.* (1. 2. q. 39. a. 1. ad 2.). Al Gaetano vanno d' accordo molti Teologi , e Canonisti insigni, che noi omettiamo per brevità.

Notati così gl' inconvenienti e gli assurdi , a cui ci menerebbe l' asserto dell' Eminentissimo Patrizi , quando gli concedessimo , *che il Papa può sospendere un Vescovo senza processo* ; ci troviamo ora nel dovere di mostrare al medesimo , che il Papa è soggetto alle leggi della Chiesa , e non può sospendere nè un Vescovo , nè chicchessia impunemente ; bensì con cognizione di causa , *servato ordine juris.*

L' erudito lettore ben conosce con quanto rispetto i SS. Padri , ed i Pontefici Romani trattavano i canoni de' Concilì

Ecumenici. Nell' antica disciplina della Chiesa (e piacesse al Cielo che fosse richiamata a' giorni nostri) più di frequente si tenevano i Concilî, ad onta della difficoltà de' tempi; ed i Pontefici Romani, sebbene allora non Sovrani temporali, niente decidevano senza l' intervento d' un Concilio particolare; il quale veniva regolato secondo lo spirito de' Canoni Ecumenici, da' quali era sacrilegio anche per poco allontanarsi; perchè a questi, *nemine excepto*, si professavano sottoposti. Ci permetta il prudente lettore di richiamare in questo luogo alcune autorità de' Pontefici Romani, perchè meglio apparisca qual si fosse il concetto, ch' essi avevano de' Concilî Ecumenici.

Giulio I.° Epist. ad Oriental. parlando del Concilio I.° Niceno: *Id vere*, lor dice, *ad Synodi, et Episcoporum qui in Concilio Niceno fuerant, contumeliam vergeret, si quae illi tanto studio et cura, veluti Deo praesente egissent, a nobis ut vana futiliaque abrogarentur.* E poscia: *Nos omnia secundum Canonem facimus.*—Bonifacio I.° Ad Hilar. Narbon: *Nequaquam,* gli dice, *possumus ferre patienter; quia convenit nos paternarum sanctionum diligentes esse custodes.* Ed appresso: *Idcirco dicimus, ut advertat charitas tua, adeo nos Canonum praecepta servare, ut ita quoque constitutio nostra definiat; quatenus Metropolitani sui unaquaeque Provincia in omnibus rebus ordinationem semper expectet.*— Celestino I.° ad Episc. Illirici: *Dominentur nobis regulae, non regulis dominemur. Simus subiecti Canonibus qui Canonum praecepta servamus.*—Martino I.° ad Ioan. Philadelph. Episc. *Defensores Divinorum Canonum, et custodes simus, non praevaricatores.*—Ci basti per ultimo S. Gregorio Magno: *Si Canones non custoditis, et majorum vultis statuta convellere, non cognosco qui estis.* Epist. 52. lib. 2. Nè questo è tutto. Nell'Epist. 24. lib. 1. il Santo Pontefice si protesta di venerare i quattro primi Concilî Ecumenici, non meno che i quattro Vangeli: espressioni abbastanza energiche, da farci intendere com' egli, Pontefice Romano, si riconoscesse in autorità inferiore a' Concilî Ecumenici, ed obbligato all' osservanza de' Canoni.

Ben ricorda il nostro lettore ciò che fu stabilito nel I.° Concilio Niceno al Canone 5.° intorno alle cause de' Vescovi, e generalmente de' Ministri del Santuario, non che de' laici; ricorda ben anche il Decreto di Giustiniano, non meno che il Sinodo di Siviglia, da noi sopra riferiti. Non vo-

gliamo darci a credere, che ci possa un sofista ben franco opporre, che quei Canoni e Decreti non risguardassero il Papa; perchè ci obbligherebbe a protrarre in lungo il nostro discorso, o mostrarci e co' seguenti Concilî, e co' fatti, che i Pontefici Romani non solo furono a quelli sottoposti, ma ancora a' Concilî Imperiali. Che dico sottoposti? se non pur anche obbligati a ritrattarsi? Non gli richiameremo alla memoria i fatti di Marcellino, di Liberio, e d'Onorio; ma contenti della sola parte disciplinare, eccoci all' anno 376. che nel Concilio detto d' Italia, celebrato in Roma, e composto da numerosa adunanza di Vescovi, i quali, a difesa di S. Damaso Papa accusato di molte mancanze, scrivono lunga lettera agl' Imperatori Graziano e Valentiniano, e così fansi loro a parlare: *Non novum aliquid petit, sed sequitur exempla majorum, ut Episcopus Romanus, si Concilio ejus causa non creditur, apud Concilium se Imperiale defendat. Nam et Sylvester Papa a sacrilegis accusatus apud parentem vestrum Constantinum causam propriam prosequutus est.* Era dunque consuetudine della Chiesa Romana, che il Sinodo giudicasse del Papa, anche in materia di costumi: nè il Sinodo altra norma potea tenere per dare equa sentenza, che le leggi ed i Canoni della Chiesa. E quando ciò non bastasse, era anche sottoposto al Concilio Imperiale: cosa che oggi si direbbe incredibile. Non dissimile è la causa di S. Simmaco, discussa in Roma da 115 Vescovi, in un Concilio detto *Palmare*, forse dal sito in cui fu radunato nel 503, pel quale venne assoluto dalle false accuse intentate contro di lui avanti al Re Teodorico. Le accuse non versavano già in materia politica; ma in cose che risguardavano la disciplina della Chiesa. Valga per tutti il fatto di Pasquale II. che subornato da Enrico Imperatore, perchè gli cedesse il dritto delle Investiture, proibite a' laici da' Sacri Canoni, fu obbligato a ritrattarsi in un Concilio tenuto in Roma l'anno 1102. da tutt' i Vescovi della Puglia, della Sicilia, della Toscana, e da' deputati di molte Chiese. È pregio dell' opera riferirne in breve il processo.

Pasquale II. si presenta al Concilio come reo, narra il caso che gli è intervenuto con Errico, non per qualche suo privato interesse, ma stretto da grande necessità della Chiesa. Riconosce il mal fatto, e desidera d'esser corretto da' fratelli Vescovi ivi adunati, acciocchè nè l'anima sua, nè la Chiesa n'avesse

a soffrir detrimento. Questa confessione fatta al pubblico Concilio da Papa Pasquale fu applaudita da tutti ; e fu determinato, che que' santi Vescovi i quali da Dio ebbero saggezza e scienza , pensassero a consultare lo Spirito Santo in ciò che avrebbe a farsi nel dì seguente: *Die itaque sexta, quae et ultima Concilii fuit, Fidei suae veritatem Sanctis Patribus per omnia congruentem Dominus Papa Paschalis in audientia Concilii totius exposuit ; asserens se* (si noti bene) *Scripturas Sanctas veteris , et novi Testamenti , et Concilia universalia venerari.* In questo solo fatto , molto v' è da osservare pe' signori adulatori odierni dell' autorità Pontificia. 1.° Che il Pontefice può errare ; e però Papa Pasquale fu obbligato a pronunziare la formola di fede. 2.° Che il Papa è soggetto alle leggi de' Concilî; e però, oltre alle Sante Scritture, gli s'ingiunge di rispettare i *Concilî Universali*. 3.° Che il suo errore si corregge dal Concilio, e si prescrive il modo della correzione. 4.° Che il Pontefice si purga in faccia ad un Concilio , ed il suo errore si danna, e si rigetta. Nè ci dicano, secondo il solito, i Curiali di Roma: ciò fu fatto per ispontanea sommissione, non però obbligatoria del Pontefice; perchè noi risponderemmo loro, che se non l' avesse fatto volontariamente, sarebbe stato deposto contro sua volontà, come accadde a Giovanni XII. il quale fu appunto deposto per aver ricusato di comparire al Concilio celebrato in Roma l' anno 963. e fu sostituito da Leone IV. ; e forse su l' esempio di Giovanni XII. prese norma Pasquale II. perchè non gli accadesse il medesimo, e scelse meglio di sottoporsi spontaneo al Concilio. La storia non lascia d'encomiare la docilità di questo Pontefice ; ma non lascia neppure di notarne il dovere. Potremmo su l' argomento che abbiamo fra le mani molto diffonderci, e da Pasquale II. proseguire la serie de' Concilî appresso celebrati, di Laterano, di Lione, di Costanza, di Basilea, e di Firenze, e mostrare a' nostri emuli l' obbligo che stringe i Papi di governar la Chiesa non già ad arbitrio, ma a seconda delle leggi prescritte dalla Chiesa stessa. Sebbene limitati dalla brevità che ci siamo prefissa , astenerci non possiamo dal riferire quanto avvenne al Concilio di Firenze sotto Eugenio IV. che corse grave pericolo d'esser deposto da' Padri di Basilea. Come tutti sanno, una delle glorie di quel Concilio si fu la riunione de' Greci alla Chiesa latina, ed uno de' punti principali , pel quale essi giustificavano la loro

separazione, si furono i pretesi privilegi della Chiesa Romana, e l'estesa potestà che si arrogava il Pontefice. Quindi questo punto fu discusso con molto calore, e si venne alla conclusione, che i Greci, e l'Imperatore che v'era presente, riconoscevano questi privilegi, ad eccezione di due. 1.° che il Pontefice non celebrasse alcun Concilio Ecumenico senza il consentimento dell'Imperatore, e de' Patriarchi. 2.° Che se alcun di loro fosse gravato da qualcuno de' Patriarchi, ed avesse interposto l'appello, il Papa spedirebbe nelle date Provincc, ed ivi si compierebbe il giudizio. Il primo di questi due era conforme allo spirito de' primi Concilî celebrati; il secondo in ispecie a quello di Sardica. Eugenio IV. non avea ancora dismesso il vezzo introdotto nella Curia Romana, di voler in tutto dispotizzare. Egli non aveva abbastanza imparato da' precedenti, e recenti Concilî di Costanza, e di Basilea; e però arrogantemente rispose: *Se velle omnia Ecclesiae suae privilegia; ad se fieri appellationes; nec non regere et pascere universam Ecclesiam, ut ovium Pastorem, et celebrare Synodum aecumenicam cum opus fuerit, et omnes Patriarchas parere ejus voluntati.* In udire questo inaspettato *assolutismo,* i Greci lo respinsero, e l'Imperatore rispose, disperando d'ogni cosa, queste poche parole: *Curate de nostra profectione.* Volevano immediatamente partirsi dal Concilio, e continuare nella loro separazione: tanto fu l'orrore che concepirono all'udire, che la Chiesa di Gesù si doveva governare con la sola volontà del Papa, e non co' Canoni. Il Papa, ed i suoi cortigiani si videro perduti; procurarono un temperamento, modificando il Decreto con questa frase: che i privilegi Papali s'intendessero *juxta determinationem Sacrae Scripturae, et dicta Sanctorum.* Ma l'Imperatore rispose: *An si quis Sanctorum in Epistola honoret Papam, excipiet hoc pro privilegio?* Avea ben compreso, che i Romani mendicavano espressioni elastiche, le quali col tempo potessero volgersi al dominio assoluto: quindi l'Imperatore replicò: o si corregga, o si disponga di nostra pronta partenza. Fu bisogno pertanto venire ad un Decreto, che fosse consentito da tutti: *Consentientibus in Synodo Reverendissimis Fratribus;* e si disse, che al Papa fu data da Gesù Cristo la potestà *pascendi, regendi, gubernandi universam Ecclesiam, quemadmodum, hoc est juxta eum modum, quo in actis Conciliorum Aecumenicorum, et in sacris Canonibus continetur;* le quali ultime parole restringono

il senso troppo vago *regendi*, *pascendi*, *gubernandi*; e prescrivono il modo, come la Chiesa s' ha a governare, togliendo e condannando l' arbitrio ed il dispotismo.

Per queste autorità così chiare e lampanti, noi siamo in dritto di chiedere all' Em.° Patrizi, se tra' canoni innumerevoli de' Concilî Ecumenici, o ben anche de' Concilî Provinciali n' abbia trovato uno, che ci dica, *come il Papa può sospendere un Vescovo senza processo!* Ma quando ei non lo trovi, gli sarà d' uopo convenire, che il Papa nel venire alle censure non dee procedere a capriccio, ma *servato ordine juris*, giusta il prescritto de' sacri Concilî, dal Niceno sino al Fiorentino. Non creda egli però che noi abbiamo dimenticato il nostro tema, e non abbiamo calcolato la moderna disciplina; scenderemo direttamente al particolare del nostro argomento, e ci fermeremo al Concilio di Trento, ch' è l' ultimo celebrato, e che regola l' attual disciplina.

Il sacro Concilio di Trento divide alla sess. 24. c. v. in due classi le cause, che possono risguardare i Vescovi: altre diconsi *criminales graviores*, altre *criminales minores*. Le prime, contro l' antica disciplina, sono riservate al Pontefice: le altre sono rimesse al Concilio Provinciale: *Causae criminales graviores contra Episcopos, etiam haeresis (quod absit) quae depositione, aut privatione dignae sunt, ab ipso tantum Summo Romano Pontifice cognoscantur, et terminentur.* Benissimo; ma forse senza processo? no per certo; anzi, *si ejusmodi sit causa, quae necessario extra Romanam Curiam sit committenda, nemini prorsus ea committatur nisi Metropolitanis aut Episcopis a Beatissimo Papa eligendis. Haec vero commissio et specialis sit, et manu ipsius SS.mi Pontificis signata: nec umquam plus his tribuat, quam ut solam facti instructionem sumant, processumque conficiant; quem statim ad Romanum Pontificem transmittant, reservata eidem Pontifici sententia definitiva.* Qui abbiamo un processo necessariamente da compilarsi fuori dello Stato Romano, se i supposti delitti abbiano altrove a verificarsi. Ma se non occorre questa necessità, e l' affare si aggirasse entro lo spazio della Curia Romana, giudicherà il Papa senza processo? Il Concilio stesso ne darà risposta. *Caetera*, prosiegue, *alias sub fel. rec. Julio III. super his decreta; nec non et constitutio sub Innocentio III. in Concilio generali, quae incipit. Qualiter, et quando, quam Sancta Synodus in praesenti innovat ab omnibus observentur.* Dun-

que ancora dal Papa. *Minores vero criminales causae Episcoporum in Concilio tantum Provinciali cognoscantur, et terminentur, vel a deputandis per Concilium Provinciale.*

Il Concilio di Trento, quanto all' autorità in tutte le sue parti, non può da un Teologo, o Canonista Romano mettersi in dubbio. Confermato da Pio IV., esposto in alcune parti da S. Pio V. e seguenti Pontefici, può chiamarsi il libro dogmatico e disciplinare, a cui si specchiano i varî tribunali della Sede Romana. Il Decreto che abbiamo riferito è precettivo, ingiunto al Pontefice in ispecial modo, come a colui che lo dee eseguire, non meno che a tutti gli altri, a' quali può appartenere: *ab omnibus observentur.* Dà al Pontefice la norma pratica del come trattar le cause de' Vescovi, la quale è fondata sul dritto naturale, divino, positivo, ed importa necessariamente un processo, una difesa, una sentenza. E per quanto si pretenda, che al Pontefice spetti l'interpretare il Concilio ne' dubbî, e ne' luoghi oscuri; noi abbiamo l' animo di asserire, che sarà impossibile un' interpretazione, che dica non essere obbligato il Pontefice ad attenersi al Concilio di Trento; e che il medesimo possa sospendere un Vescovo senza processo, come ci fa sapere con la sua ingenuità l'Eminentissimo Patrizi. Il che conceduto una volta, e uscendo del ridicolo, non rimarrebbe altro, che bruciare le copie tutte del Concilio di Trento come un libro inutile, o fatto per illudere ed ingannare tutti i fedeli. Saremmo al caso de' Greci al Concilio Fiorentino; *Ecclesia non regitur Canone, sed voluntate Papae.* Ma se il Concilio di Trento ha parlato al Papa, come a tutti gli altri, egli si trova nel dovere di ubbidire a' suoi decreti, ed eseguirli. Non vogliamo avanzarci di più; ma se il Cardinal Patrizi avesse la compiacenza di dare un' occhiata alla Sess. IV. Can. XX. dello stesso Concilio, vi troverebbe: *Si quis hominem justificatum, et quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei, et Ecclesiae. . . . . anathema sit.* Che non debbasi condannare un innocente, che non si debba punire un reo senza cognizione di causa; come pure, che non si debba calunniare ed infamare pubblicamente, è per certo un precetto di Dio e della Chiesa. Con l'affermar pertanto, *che il Papa, benchè giustificato e perfetto come un Angelo, non ha bisogno di processo per sospendere pubblicamente un Cardinale Vescovo,* si niega in conseguenza che il

Papa sia tenuto, se non ad altro, all'osservanza di questo precetto, ingiunto dalla natura, dichiarato dal dritto divino, reclamato dalla carità, voluto dalla giustizia, prescritto dalla Chiesa. Al Papa che, com'è da supporsi, nutre gli stessi sentimenti, l'Eminentissimo Patrizi, per rendergli grato officio, non potrebbe far di meglio, che presentare in carta velina e dorata *la patente di Eretico;* e per giunta . . . . dargli anche la buona notte. Non sarebbe Pio IX. il primo tra' Papi, che abbia avuta questa cospicua decorazione; ed a' giorni nostri farebbe un effetto non par magico, ma stupendo. . .

Per far rilevare il disprezzo, che in quest' affare s'è commesso ad onta del Concilio di Trento, il nostro lettore non ha certamente bisogno de' minuti nostri comenti. Non rimane, che una semplice inchiesta: a quale delle due specie di cause vogliono i Romani Curiali riferire la sentenza definitiva del Breve 12 Giugno? Forse alle prime, che diconsi *criminales graviores?* ma dov' è il processo compilato da un Metropolitano, o da un Vescovo dentro o fuori la Curia Romana? dove i testimoni contesti e probi voluti dal capo 7. ed 8. della Sessione XIII. sotto Giulio III? dove la difesa in favor' della quale si spazia la Costituzione d' Innocenzo III. piena di sapienza, di equità, di giustizia, che innamora a leggerla? Se poi la nostra causa è una di quelle, che si chiamano *Criminales minores,* noi chiediamo, perchè non s' è commessa al Concilio Provinciale? E per vero un Vescovo, che in tal guisa si sente gravato, ha tutto il dritto di chiederlo, come il Papa il dovere di convocarlo con quella medesima facilità, con cui altra volta ha riunito i Vescovi in maggior numero per solo suo gusto, e senz' alcuna necessità. Ma tutto fu messo in obblio, tutto fu disprezzato in grazia della malevolenza degli adulatori, guarentiti dall' assoluta ed indipendente volontà Papale, che può sospendere senza processo un Cardinale Vescovo Suburbicario. Diresti, che siamo ritornati a quegl' infausti tempi compianti da Gersone, e si ripeta di nuovo: *Papam esse unum Deum qui habet potestatem omnem in caelo, et in terra.* Ma in questi tempi dovrebbero essere ormai cessati siffatti scandali, che sono d' inciampo a' fedeli, agli eretici di ostacolo, perchè ritornino all' unità della fede; e dovrebbero avere ormai un termine per l'onore della stessa Sede Apostolica, renduta odiosa

oggidì, per colpa de' tristi, che la governano, e ne fanno scempio e strazio.

Avendo pertanto dimostrata la falsità della proposizione arrischiata dall' Eminentissimo Patrizi, o, per dir meglio, fatta arrischiare da quei furbi che hanno abusato della sua semplicità, non altro ci rimane, che a conchiudere brevemente, riassumendo la proposizione contraria, cioè che il Papa è soggetto a' Canoni ed alle leggi della Chiesa, e non può sospendere un Vescovo, o chiunque altro de' Ministri del Santuario per motivi suoi privati, e senza cognizione di causa, *non servato ordine juris*. Ma prima di procedere innanzi, ci sia lecito di fare una rispettosa dimanda al nostro Eminentissimo Patrizi : Ella è, o Eminentissimo Patrizi, anche Prefetto della Congregazione de' Riti, con l' organo della quale il S. Padre decreta il culto de' nuovi Santi, e li pone alla venerazione de' fedeli. Or ci dica di grazia : perchè il S. Padre non fa uso assoluto della sua onnipotenza e della sua infallibilità nell' emanare simili decreti di beatificazione e di santificazione senza premettere i processi canonici, come fin qui pare che abbia fatto, prestando ubbidienza alle prescrizioni di Benedetto XIV. nella celebre opera *de Canonizatione Sanctorum* ? Ovvero quanto prima emanerà Pio IX. una bolla, con cui abolirà tutte le prescrizioni canoniche intorno al modo da tenersi per la santificazione de' Santi ? Ma se per fare i Santi fin qui vi fu bisogno d' un processo canonico, e non bastò l'onnipotenza e l' infallibilità del Papa, come poi non vi sarà bisogno di un processo per sospendere pubblicamente, e in faccia a tutta la Chiesa, un Vescovo ed un Cardinale? Se il Papa per far cosa graziosa ad uomini mortali, quali furono i Santi, premette ancora un rigoroso processo intorno alla vita ed a' miracoli operati da essi, e per decidere della verità de' miracoli si vale della testimonianza e dell' autorità degli uomini esaminati in solenne processo, e non fa uso nè di rivelazioni particolari, nè della sua onniscienza ; come poi trascura l' istruzione d' un processo per giudicare de' gravi delitti d'un Cardinale o d' un Vescovo fino a meritare la sospensione di quell' autorità, che possiede per dritto Divino ? | Noi aspetteremo la risposta del Cardinale Patrizi poscia che l'avrà meditata nella sua gran mente ; ma intanto procederemo innanzi.

| Nota in fine

TERZO QUESITO

Se, posta la nullità della Censura, possa l' Eminenza Vostra, esercitare, tuta conscientia, *la sua giurisdizione, anche non rivocato il Breve del 12 Giugno.*

Che una censura ingiusta, anche allora che si tratta di scomunica maggiore, non leghi punto la coscienza al cospetto di Dio, è sentimento non pur de' Teologi e de' Canonisti moderni, ma de' Padri più rispettabili della Chiesa. Origene al capo 16. di S. Matteo, comentando le parole: *quodcumque ligaveris, etc.* Que' Vescovi, dice, che questo detto si usurpano, e pretendono che tutto ciò, ch'essi hanno legato in terra, sia legato anche in Cielo, dicono bene, sì veramente che abbiano quello, per cui a Pietro fu detto: *Tu es Petrus, et super hunc petram aedificabo Ecclesiam meam.* Se eglino son tali che sopra di loro si edifichi la Chiesa di Cristo, può ad essi anche riferirsi; ma se son tali, che essi medesimi son gravati dalle proprie colpe, cercano in vano di legare quei che non hanno peccato. Chi dice il contrario, *superbus ille est, nesciens Scripturarum sensum.* E S. Girolamo, *Illum locum*, soggiunse, *Episcopi, et Presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Phariseorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur, cum apud Deum non sententia Sacerdotis, sed reorum vita quaeratur.* S. Agostino si lamenta, che a' tempi suoi alcuni buoni cristiani per malevolenza altrui fossero stati esclusi dalla comunione de' fedeli; i quali, se si mantengono, dice, nella santa rassegnazione, non lascia il Signore di consolare: *hos coronat in occulto Pater, in occulto videns.* S. Gregorio nell' Omelia 26. in Evang. dà a tutti il generale avvertimento, che prima di censurare chicchessia, si abbiano a ponderare con imparziale giudizio le cause, che a ciò muovono: *CAUSAE ERGO PENSANDAE SUNT, ET TUNC LIGANDI, ATQUE SOLVENDI POTESTAS EXERCENDA.* Or come in queste materie non si tratta soltanto di giustificarsi in faccia a Dio, il quale conosce assai meglio de' Prelati lo stato interno della coscienza; ma si cerca il modo, che esteriormente abbiasi a praticar con essi; nasce quindi naturalmente la necessità d'una norma sicura, per la quale e l'Autorità sia rispettata, e l'abuso represso.

Per procedere con ordine e chiarezza, premettiamo alcune nozioni, che i migliori Teologi e Canonisti su questa materia ci somministrano, là dove accennano a'rimedî ordinarî e straordinarî da opporsi alle ingiuste censure. Preghiamo il nostro lettore ad accettarle non come cose , di cui abbia egli bisogno ; ma come premesse, di cui non può farsi a meno.

Il 5.° canone del primo Concilio Niceno , che abbiamo messo al principio di questo scritto, venne riconfermato ne'Concilî posteriori, principalmente da quelli d'Italia, dell'Africa, e delle Gallie. Allora le cause Ecclesiastiche, in ispecie quelle d' ingiusta censura , erano riportate al Concilio Provinciale , che due volte l' anno doveva a tal uopo convocarsi. Durò questa disciplina finchè man mano non s' introdusse lo stile e la formalità del foro civile , ed insieme contro le ingiuste sentenze degli Ecclesiastici, il rimedio *dell' appello* ad un tribunale superiore ; pel quale seguono due effetti , l' uno detto *devolutivo* , riversando la causa nel tribunale superiore , per essere di nuovo esaminata ; l' altro detto *sospensivo* , in quanto che sospende l' esecuzione della prima sentenza. Ma perchè questi due effetti non sempre vanno congiunti , per meglio conoscere dove il primo possa stare senza il secondo, i Canonisti distinguono due sorte di sentenze, l' una detta *condizionata* , l' altra *definitiva.* La formola della prima sarebbe: *Se tu da qui a 20 giorni non farai la tal cosa, sarai scomunicato, o sospeso, o interdetto.* Se prima della scadenza del tempo , s' interponga *l' appello* al Superiore , questo produce ambidue gli effetti, *devolutivo e sospensivo* , e passati i 20 giorni non s' incorre nessuna delle dette Censure. La definitiva è poi, quando un tribunale emana la sua sentenza senz' alcuna condizione, dopo la quale, se segue l'appello al Superiore, viene indispensabilmente il primo effetto *devolutivo,* che toglie al tribunale inferiore la facoltà di giudicare. Ma in quanto all' effetto *sospensivo,* i Canonisti risguardano due casi , che possono darsi. Quante volte l' esecuzione è inseparabile dalla sentenza pronunziata dal primo tribunale, non sospende la pena inflitta, ma rimane sino al nuovo giudizio, dal quale o si conferma, o si toglie. Ciò si verifica nella scomunica anche ingiusta , per la quale non occorre altro che la sola sentenza. Ma se l'esecuzione è separabile dalla sentenza, l'appello dà amendue i notati effetti. Ciò è chiaro nella sospensione a *beneficio,* dal quale l' investito

non si priva del suo possesso, se non dopo l' ultima sentenza definitiva, supposto che l' avesse demeritato.

Questo è il mezzo ordinario d'ovviare le ingiuste sentenze de' Prelati Ecclesiastici, non dipartendosi dalla giurisdizione ordinaria della Chiesa. I Canonisti assegnano anche un mezzo straordinario, in caso *di violenza,* alla quale non si possa, pe' tribunali Ecclesiastici, altrimenti occorrere : ed è *l' appello al Tribunale Regio,* il quale non si occupa, se non della *sola violenza,* che dee riparare a favore degli oppressi. Questo ricorso scuote fortemente i nervi d'alcuni curiali di Roma, e negli ultimi tempi il P. Curci, e il P. Tarquini Gesuiti scrissero contumelie contro *il Regio Exequatur,* che fruttò loro l'indignazione del Re, e del governo di Napoli, non che delle altre Corti cattoliche d' Europa, che o per antico privilegio, o per consuetudine, o per recenti Concordati hanno sostenuto i loro dritti per evitare i soprusi, che portano spesso da Roma. E noi a fronte del cicaleccio di costoro, troviamo sino da tempi antichissimi questo dritto esercitato dagl'Imperadori cristiani. L'esempio di S. Silvestro, e di S. Damaso da noi innanzi riferito, ed il Decreto di Giustiniano, che proibisce a tutti i Vescovi dell' Impero (tra' quali è compreso il Papa) di scomunicare alcuno, senza che prima sieno consultati i Canoni, prova a maraviglia che il Sovrano ha tutto il dritto, o piuttosto il dovere d' interporre la sua potente autorità in pro degli oppressi da' Prelati Ecclesiastici. Anzi egli ha un tal officio dal dritto naturale, e non già per privilegio de' Pontefici. Difatti a' Principi della terra è diretta l' ammonizione di Geremia (XXII. 3.) *Facite judicium, et justitiam, et liberate vi oppressum de manu calumniatoris.* Onde S. Girolamo, *Regum,* dice, *officium est proprium facere judicium et justitiam, et liberare de manu calumniatoris vi oppressum. Non enim, teste Apostolo, sine causa gladium portat: Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit.* La Francia, il Belgio, l' Italia (e nell' Italia perfino il Duca di Modena) la Spagna, quantunque abbiano accettato in tutta l' estensione il Concilio di Trento, hanno esercitato questo dritto; e nell' Italia anche oggi s'adotta *l'exequatur Regio,* ed altri mezzi per opporsi a tante violenze praticate da' Vescovi, e da Roma. L'unico Stato, in cui non è sperabile per l' oppresso una protezione Regia, è lo Stato Pontificio, attesochè s'accoppiano nella medesima persona le due potestà spirituale e temporale, a gua-

rentigia, come si sostiene, della libertà ed indipendenza del Pontefice. Ond'è che più d'una volta il temporale serve a sostegno dell'abuso della potestà spirituale, come accade nel fatto nostro. Qualunque di questi mezzi il gravato si determini a scegliere, gli è d'uopo considerare il valore, che può avere il suo appello. Tre cose entrano di necessità in ogni sentenza: *la competenza del tribunale, l' ordine essenziale del giudizio, e le cause che l'han provocato.* L'incompetenza del Tribunale, e l'ordine trascurato del dritto fanno sì che la sentenza si chiami *ingiusta;* la falsità delle cause, o de' supposti delitti rendono la sentenza *nulla.*

Queste dichiarazioni stimammo opportuno di premettere, non già pel dotto lettore, che di esse non ha punto bisogno; ma per avviarci ordinatamente alla soluzione dell' ultimo *quesito* proposto a noi medesimi; il quale, come appare, ha due parti: l'una la supposta *nullità* della Censura, l'altra *il dritto* d'esercitare la propria giurisdizione.

E per primo noi troviamo non solo *nulla* la sentenza improvvisata dal Breve 12 Giugno, ma a rigor di termini la troviamo anche ingiusta per ogni lato. E per la parte che risguarda la nullità de'motivi, che in quel Breve si adducono, ci pare, nella soluzione del primo quesito averne detto abbastanza, da non ritornarvi sopra. Avvegnachè gli addotti pretesti di *disobbedienza* al Sommo Pontefice, di *violati giuramenti,* di *poco rispetto* alla S. Sede, non che fossero mancanze di una sì pubblica e scandalosa *sospensione* meritevoli; quando pure un' ombra vi esistesse, non sono altro che uno schifoso aborto della fantasia de' calunniatori. Per l' ingiustizia poi della sentenza improvvisata su due piedi, *praetermisso ordine juris,* a dispetto della legge di natura, della legge Divina ed Ecclesiastica, con insulto patente allo stesso Concilio di Trento, basta quanto ne fu discorso nel precedente quesito. Rimane a discutersi se mai fosse ingiusta anche per l'incompetenza del tribunale. All' udire i Curiali di Roma, noi commetteremmo nientemeno, che un sacrilegio al solo pensare *la incompetenza* della sentenza definitiva emanata dal Papa. Ma noi senza punto spaventarci abbiamo l'animo di sostenere, che l' incompetenza non è meno pel giudizio emanato dal Papa, che di qualunque altro, quante volte si verifichi un'usurpazione di dritto, che non

gli compete. A quale delle due sorte di cause, in grazia, appartiene quella di cui parliamo, alle *minori*, o alle *graviori criminali?* Volendo supporre che gli avversarì non sieno tanto rigorosi, prendiamo le prime.

In questo caso, con qual ragione il Pontefice preterisce il Concilio Provinciale, a cui il Tridentino dà tutto il dritto di giudicare? Come salta a piè pari, e sentenzia da sè? Forse i Vescovi, che uniscono in sè anche la dignità di Cardinali, non possono essere giudicati dal Concilio di Provincia? Ma il Concilio di Trento non gli eccettua. Forse, perchè i Concilî Provinciali oggi non si conoscono fuorchè di nome? Ma di chi è la colpa? Forse perchè il Papa non è tenuto a seguire il Concilio di Trento? Ma allora ritorna la quistione precedente, e siamo all' intero disordine, e dispotismo. Non apparteneva dunque al Papa giudicare in questo caso, *se non dopo un appello*, che si fosse fatto seguire alla sentenza del Concilio Provinciale, ed in conseguenza la sentenza di lui è *ingiusta*, per usurpazione di dritto altrui, e quindi incompetente.

Ma se la causa nostra fosse tra le criminali graviori? Si conceda: bisogna dire che delitti orrendi siensi commessi dal Cardinale d'Andrea. . . . ma sia pure: allora il dovere di ben ponderare ogni cosa cresce a dismisura per la gravità della materia; allora il Concilio riserva al Papa la cognizione, e la definizione d' una tal causa. Ma come? forse alla ventura, all' arbitrio? Non già. Il Concilio prescrive l' ordine da tenersi, mediante un processo, una difesa; rinnova la costituzione d'Innocenzo III. unitamente al decretato sotto Giulio III. su la probità de' testimoni, su l'essere presenti al reo nella discussione, sul non ammetterli a niuna deposizione, ove si conosca che muove da odio, da vendetta, o da private passioni. Tutto ciò fu apertamente disprezzato. Nè ciò basta. I componenti il sinedrio de' Giudici si dicono gli Eminentissimi Cardinali consenzienti ad *unanimità*. Buon Dio! vorremmo tacerlo; ma la cosa è ormai pubblica, perchè l' afferma il Breve, ed è impossibile dissimularlo. Il Cardinale Caterini, principal promotore del fuoco, che si credè punto dalle cose dette intorno a lui nella lettera scritta da Vostra Eminenza al Cardinale Decano; il Cardinale Quaglia per la stessa ragione, il Cardinale Antonelli per puntigli antichi, anzi per antica cor-

diale inimicizia, ed il Cardinale Reisach, Gaggiano e Patrizi e Panebianco, che s'ispirano all'ascetismo Gesuitico, col furbo Berardi, e i segretari Giannelli e Svegliati, ambedue tenuti in Roma in quel conto che meritano, e Monsignor Pacifici col suo frasario elastico, combinano un Breve, cui appongono la data de' 12 Giugno. Il Papa, come figliuolo anche Egli ch'è di Adamo e di Eva, si teneva offeso, siccome abbiamo saputo da persone ammesse a'penetrali del Vaticano da alcune espressioni scritte in lettere private, in cui gli si dicea: *che sarebbe ormai tempo di finirla con le ressazioni; che moderasse il suo soverchio amor proprio, figlio d' un mal inteso puntiglio; che imitasse anch'Egli l'umiltà della Vergine Santissima, e seguisse l'esempio di Marcellino, che si ritrattò in cose d'assai più grave importanza;* e così via discorrendo. Il Breve è comunicato, a quanto dicono, agli altri Cardinali radunati in un tenebroso segretissimo congresso: si fa lor conoscere, esser questa la *volo tà del Papa*, cui ogni dì accendevano a sdegno Berardi e Caterini; esser l' unico mezzo di far ritornare da Napoli, città d'inferno, perchè appartiene all'Italia risorta, come ben presto sarà anche città d' inferno la Venezia con tutte le città sorelle, il Cardinale d' Andrea, ed in forza d' un' estorta unanimità isolarlo, avvilirlo, ed obbligarlo ad umiliarsi a' piedi non solo del Papa, ma dell'Antonelli, del Caterini, e consorti di simil conio in ragione de' trascorsi appostigli per l' ultima lettera scritta all' Eminentissimo Cardinale Decano, e per altre lettere ancora, e per circolari alla diocesi, che noi abbiamo lette tutte quante senza trovarvi nulla da offendere gli uomini di sano cervello, e le pie orecchie de' contemplativi ec. A questi supposti fatti si dà il colore di offese alla S. Sede; ed i Signori Eminentissimi, chi per compiacenza, chi per risentimento, di cui più che ogni altro si mostrava acceso il Caterini, chi per debolezza, chi per non disgustare il Papa, che vuole assolutamente vendicarsi per quel sermone morale fattogli in una lettera privata, con cui si feriva l'amor proprio di lui, chi per maravigliosa stupidezza; tutti poi, più o meno secondo la pressione morale ricevuta col mezzo di messi speciali, cedono all'avviso, per mostrare una singolare avversione all'Italia benedetta dal Papa, e poi maladetta, ove il Cardinale d'Andrea si trovava tranquillamente ne' momenti della cominciata guerra, non essendo potuto ritornare per l'arbitrio della Congregazione

de' Vescovi e Regolari, che impediva l'esercizio della giurisdizione al nuovo Vicario di Subiaco. E così gli Eminentissimi Signori, non avvedendosi delle insidie tese a loro stessi, *inciderunt in foveam*; dacchè dimani l'Antonelli può macchinare su l'esempio del Cardinal d'Andrea contro qualunque altro Cardinale; e noi ne saremmo lieti, perocchè in questa causa non si potevano i Cardinali condurre con maggior viltà, egoismo, ed ingiustizia. Possibile! Tutti dimenticano, anche i pretesi Teologi Giudi e Panebianco, che un Vescovo, tanto più se è anche Cardinale, non può essere condannato, non sospeso, non deposto, non degradato senza processo, ancorchè sospetto d'Eresia? Conoscete un poco o Teologi e Canonisti illustri, ch'esiste un Concilio, che si chiama di Trento? Lo sapete leggere? Comprendete il latino?

Tutto questo si compieva sotto il velo di un tenebroso silenzio, imitando le sette massoniche, ch'essi medesimi odiano, e che il Papa l'anno scorso di bel nuovo condannò: si conculcano con l'un piè la giustizia, con l'altro la carità, si amareggiano i giorni d'un loro Collega, mentre sta in via di guarigione da forte e pericolosa malattia, regalatagli dalla setta farisaica. In somma questo doloso congresso è composto per conseguenza di quelli stessi, che sono ad un tempo *offesi, accusatori, processanti, e giudici* in causa propria: oh che bella sentenza! Oh come quadra a questi Eminentissimi ciò che Isaia rimproverava alla casa di Giuda. (cap.V. 7.) *Expectavi ut faceret judicium, et ecce iniquitas; et in justitiam, et ecce clamor.* Un congresso d'Eminentissimi, che siede a scranna per giudicare un loro collega in materia grave, omettendo tutte le prescrizioni del dritto, che consente alla pubblicazione scandalosa di un Breve di *sospensione* vergato dall'odio, dal dispetto, dallo spirito di parte, e dal furore, è un congresso che perdendo l'imparzialità, base della giustizia, viene respinto da tutte le leggi umane e divine, come un tribunale corrotto, che cade nell'*incompetenza*, e perde il dritto di giudicare. Ingiusta è dunque la sentenza del Breve nell'uno, e nell'altro caso che voglia adottarsi.

Dopo le cose fin qui discorse, non rimanendo l'ordinaria giurisdizione di Sabina e di Subiaco vincolata da alcuna censura in faccia a Dio, ed alla Chiesa, *può* l'E. V. esercitarla liberamente, *tuta conscientia*. Dico *può*, riferendomi al dritto,

di cui non si dubita. Se non che la seconda parte del quesito che ci siamo proposto, anzi che al dritto, volge alla pratica, ed accenna al modo, con cui decentemente e con prudenza s'abbia a contenere con un'autorità Ecclesiastica, che patentemente abusa del suo potere. La cosa è maggiormente scabrosa, ove si tratti del Papa, che, al sentire del Gaetano, può sventuratamente abusare del potere, *POTEST GUBERNARE TYRANNICE, ET TANTO FACILIUS, QUANTO POTENTIOR EST*. Dirò in breve quanto ne dicono i meglio esercitati in siffatta materia, non che i più autorevoli Dottori sul modo prudenziale da tenersi con le ingiuste sentenze de' tribunali Ecclesiastici.

E primieramente, ove si tratti d' una sentenza definitiva, che non porta scandalo, o pregiudizio nell' eseguirla, quando anche fosse ingiusta, come accade nella scomunica, è parere comune, che il gravato debba accettarla pazientemente, sino a che non siasi giustificato. Ciò per le cose dette vale anche nel caso, che fosse seguito l'*Appello*, quando non produce l' effetto sospensivo. Del qual sentimento è l' Angelico Dottor S. Tommaso, e dietro a lui i migliori Canonisti, fondati su la ragione, che disprezzandosi apertamente la censura, come in realtà meriterebbe, darebbesi occasione di scandalo a' semplici, che l'attribuirebbero al disprezzo formale dell'Autorità della Chiesa, e de' suoi Ministri. Se la disposizione del Breve 12 Giugno, in vece d' esser pubblica e scandalosa, si fosse contenuta tra le mura domestiche, e nel silenzio suggerito dalla carità, come fin qui soleva in qualche rarissimo caso di urgente necessità la Curia Romana praticare co' Vescovi, io non potrei a meno, che pregare l' E. V. ad uniformarsi alla sicura dottrina di S. Tommaso, non tralasciando i giusti mezzi per giustificarsi. Conforme a quella di S. Tommaso è la via suggerita dal dotto e pio Gersone (Tract. circ. mat. Excom. et irregul. c. 12.): *Via favorabilis, et humilis tentanda est cum Summo Pontifice (dum male informatus fert per se, vel suos injustas sententias) quo desistat, et reformet.* E in vero con molta moderazione e prudenza s' appigliò l' E. V. a tal partito con lo scrivere la ponderata e placida lettera di appello al Sommo Pontefice, nella quale il primo pregio è la più severa logica.

Ove poi la sentenza sia conosciuta da tutti *nulla* ed *ingiusta*, e porti grave scandalo in eseguirla, ad onta della pru-

denza, la cosa cambia aspetto; e col dotto P. Suarez (*De censuris disput. 4. sess. 7. n.° 16.*), dee aversi come non data. Tale sarebbe il caso di un Parroco, che innocentemente sia sospeso dal suo Vescovo, sì dall' officio, come dal beneficio, *non servato ordine juris.* In questo caso, astrazion fatta da una violenza esterna, non dee tralasciare di proseguire nel suo ufficio; ed *interim* fare i giusti reclami, od appellarsi al Superior maggiore, se occorre. Il Breve Pontificio è oramai diffamato come *ingiusto, anticanonico e nullo*, e tale da considerarsi come non esistente. E però il citato Gersone soggiunge: *Si nihil prodest humilis sedulitas, arripienda est utilis et animosa libertas.* In simile circostanza non sarebbe più una pazienza virtuosa il tollerare la censura; sarebbe piuttosto *asinina patientia, et timor leporinus et fatuus.* E per vero, come può tollerarsi un procedere così ingiusto, praticato in Roma, che si arroga con superbia il vanto di esser il modello della giustizia? Abbiamo veduto un Cardinale Vescovo privato dell'appannaggio Cardinalizio, non ostante che abbia lasciata la casa aperta, non appena uscito di Roma per cagion di malattia; lo abbiamo veduto contraddetto col diniego di quelle facoltà che sono necessarie al governo Diocesano; poco appresso lo vedemmo sospeso anche dalla sua Ordinaria giurisdizione; abbiamo poi veduto lo spoglio violento della sua mensa; e tutto ciò senza alcuna formalità canonica, e finalmente abbiamo veduto due Vescovi Amministratori intrusi in quelle diocesi (de' quali è pur notabile la dabbenaggine, o piuttosto l' ambizione in accettarle), conculcandosi così ogni dritto, ogni regola, non che la carità cristiana con l' impostura, e con la calunnia! E questo s'ha a tollerare? Ottimamente a questo proposito il citato Gersone dice, che disubbidire al Papa in simil caso, non importa disprezzo alla sua Autorità: *Contemptus clavium*, ci dice pure nel luogo citato, cap. 9. *non incurritur in multis casibus, quibus Papae mandato non obedire ur, dum scilicet abutitur enormissime, et scandalosissime potestate sua in destructionem, non in aedificationem, sicut dicit Apostolus ideo potestatem datam esse. Exemplum. Si Papa vellet thesauros Ecclesiarum diripere, aut haereditates usurpare, aut in servitutem subjectum Clerum cum suis bonis redigere et juribus suis expoliare sine causa. Quis diceret ista debere tolerari? quis non censeret posse dici Papae: cur ita facis? quis non assentiretur in facie sibi resistendum?*

Non poteva meglio il pio e dotto Scrittore giustificare il coraggio, l'indipendenza, la santa libertà praticata dall' E. V. in questa dura circostanza con quella *pubblica protesta*, e con quella ben intesa *lettera d' appello* , che ha svergognato ed attutito in faccia a tutta la Chiesa, per non dire a tutta la civil comunanza, gli emuli maliziosi , che l' hanno provocata. Chi non vede in conseguenza, che, prescindendo da una violenza esterna, l' E. V. è libera nell' esercizio della sua giurisdizione? Dico prescindendo *da una violenza* , che nel nostro caso sarebbe impossibile evitare , perchè il gendarme Pontificio autorizzato dall' Antonelli potrebbe proseguire su la persona dell' Eminenza Vostra lo scandalo già incominciato, e crearne de' nuovi. Impossibile anche ad evitarla per le disposizioni non buone del Papa stesso divenuto dispotico, che per indole ben altro che mite e mansueto, preoccupato per le male suggestioni Antonelliane, e unendo insieme la tiara e la spada , può con tutta facilità valersi della forza materiale a sostegno dell' abuso del potere spirituale ; al che alludeva certamente il Cardinale Gaetano nelle surriferite parole: PERSONA PAPAE POTEST TYRANNICE GUBERNARE , ET TANTO FACILIUS , QUANTO POTENTIOR EST.

Nello Stato Pontificio , secondo il sistema attuale , non è da sperare un intervento dell' autorità Imperiale o Regia, alla quale ne' tempi antichi accorrevano bene spesso i Papi medesimi in caso di violenza. Molto meno i Cardinali possono giovarsi di quanto gli Ecclesiastici de' giorni nostri possono avvantaggiarsi de' dritti , che godono nella Francia , nel Belgio , nella Spagna , ed altrove : è d' uopo pertanto sottostare ad una medesima persona , che accoppia due poteri , uno de' quali può servir di sostegno per l' abuso dell' altro. Come dunque governarsi? Ottimo fu il consiglio dell' E. V. di pubblicare immediatamente la già nota protesta , ed interporre un rispettoso Appello al Papa stesso , giusta l' avviso di sopra accennato del dotto Gersone : *Via favorabilis et humilis tentanda cum Summo Pontifice (dum male informatus fert per se, vel per suos injustas sententias) quo desistat , et reformet.* Appello, che oltre all' esser praticato ne' tribunali medesimi di Roma, quando a nome del Papa retrocedono *a decisis* , fa onore al Papa stesso , che nol suppone nè inflessibile , nè ostinato nel male ; ma o per inavvertenza , o per riggiro altrui capace di errare. I fogli clericali , ch' ebbero l' impudenza di criticare questo Appello,

onorandolo per antico vezzo della *patente Giansenistica*, come usano con tutti i non ascritti al loro libro, appalesarono la disgrazia di non intender sè stessi; perocchè essi medesimi, quando il loro interesse pericola, sono Giansenisti più de' Giansenisti stessi.

Esaurita questa parte ben giusta e dignitosa, quando niente giovi, non v'è altro che l'ultimo *Appello al Tribunale di Dio*: tribunale d'incorrotta giustizia, che nell'ordine imperscrutabile della sua divina provvidenza non manca di accorrere a difesa degl' ingiustamente oppressi, e mettere in fuga gli oppressori. Resto maravigliato, come alcuni giornali, che si dicono difensori della Chiesa Cattolica, abbiano non solo messo in derisione quest' ultimo ricorso alla giustizia divina; ma lo abbiano anche tacciato di protestantesimo. Non si accorgono, che mettendo al di sotto di quello del Papa il tribunale di Dio, bestemmiano peggio che i Protestanti, anzi cento volte peggio che gl' increduli medesimi? Credono forse, che il Signore sia obbligato a confermare qualunque sopruso, o sentenza ingiusta, che venga dal Papa? Miserabili! La Storia Ecclesiastica non manca di esempi autorevoli, che quest' Appello praticarono con frutto; ma noi ci contenteremo di ricordare in breve i fatti non molto antichi di due Vescovi oppressi, morti in odore di santità.

Roberto Vescovo Lingoniense, sdegnato per le ingiuste esazioni, che praticava la Curia Romana a' suoi tempi in danno delle Chiese, e de' Sacerdoti della sua Diocesi, si oppose con forza, e con energia al dispotismo d'Innocenzo IV., il quale non tardò molto a scomunicarlo con tutto l'abuso che potè del suo potere. Roberto non si scompose punto, e vedendo che non v'era altra via per far rientrare in senno il Papa, si *appellò al Tribunale Divino*, al quale riportò la sua giusta causa. L'appello fu accettato, e presto risoluto con la morte poco appresso seguíta d' Innocenzo, che morì a Napoli quasi disperato per le vessazioni, che avea date a tante persone Ecclesiastiche e secolari. Roberto fu onorato dal Signore in vita ed in morte con molti miracoli. E non ostante tutte queste testimonianze divine, che apertamente lo dichiaravano giusto, la Sede Romana, al dire di Cristiano Lupo, non volle canonizzarlo, per non aver contro di sè un testimone così autorevole; il che quanto faccia onore a Roma, lo intende da sè abbastanza il lettore.

L' altro fu Sewalo Arcivescovo Eboracense: che di Roberto imitò l' esempio. Alessandro IV., successore d' Innocenzo non gravò meno la sua mano nelle dure esazioni ed estorsioni, che in suo nome facean commettere in quella Diocesi, a modo che Sewalo, pieno di giusto risentimento gli diresse alcune lettere, non lasciando di dirgli francamente, come non doveva adoperare la sua autorità in distruzione, riducendo alla miseria tanti ministri del Santuario. Alessandro IV., che come Pio IX., non amava troppo di esser corretto, diè di piglio a' fulmini delle censure, e scomunicò l' Arcivescovo. Ma Sewalo non si commosse a questi strepiti, e fermo nella giustizia della sua causa *si appellò al tribunale di Dio*: e per vero Alessandro non tardò guari ad esservi citato. Sewalo poi proseguì la sua vita onorata e santa, illustrata da Dio con molti miracoli anche nel letto di morte, e da tutti fu tenuto come un Martire di zelo e di pazienza. Ci asteniamo di moltiplicare gli esempi, bastando questi ad avvertire i susurroni a non prendere a gabbo *il Tribunale di Dio*, quando altra via non v' ha da far ricredere un Papa dell' abuso della sua autorità. Vogliamo anzi sperare, che Pio IX., riflettendo bene sul suo operato, conosca anche meglio che panni vestano quei che attorniano il suo Trono. Riandando col pensiero al Breve 12 Giugno, Egli non potrà non conoscere l' enorme sbaglio, a cui l' hanno spinto; ma se Egli ben considera che al Tribunale di Dio sono inesorabilmente chiamati a severissimo rendiconto anche i Papi, non potrà a meno di approfittarsi del tempo, che gli rimane, per dare un onorevole passo indietro, e correggere il mal fatto a solenne e pubblica riparazione dello scandalo — Dio lo faccia, e gliel conceda.

CONCLUSIONE

BEATISSIMO PADRE!

Quando alle vostre mani giungerà questo voto, l'autore che vi professa sincero rispetto, vi prega d'accoglierlo con occhi di benevolenza, nell'intenzione, e nell'interesse, per cui fu scritto. Egli v'accerta per quel Signore, che ci ha tutti a giudicare, che non ha mai tinto la sua penna nell'inchiostro prezzolato della venalità, nè mai ha piegato il ginocchio all'idolo bugiardo dell'adulazione. Quanto qui è scritto, è parto dell'intima persuasione, nel vantaggio della Chiesa Cattolica, nell'onore della Sede Apostolica, e della Santità Vostra. Un atto di sdegno che voi segnaste su questo scritto, potrebbe oscurare non poco il vostro nome. I nemici del Papato applaudirebbero all'errore; ma i dotti e sinceri Cattolici ne prenderebbero occasione di grave scandalo. Non v'è atto più vituperevole per un Savrano, che chiudere le orecchie a'clamori del suo popolo; non v'è cosa più abbominevole per un Pontefice, che credersi impeccabile, ed immeritevole di ogni censura. Felici furono mai sempre quei Pontefici, che seppero scegliersi a consiglieri uomini integerrimi ed indipendenti, provati e non da provarsi, che la verità sanno dire quando occorre, anche allora che non è gradita dall'amor proprio. Oh se una sì bella sorte fosse toccata anche alla Santità Vostra!!

L'autore ebbe più volte ad intrattenersi da solo a solo co' suoi pensieri: chiese a sè stesso, chiese ad altri, e donde mai tanta confusione nella Chiesa di Dio? donde tanto disordine nella civil comunanza, divisa a brani, e prossima ormai ad un totale sfacelo? Chi ne incolpa l'incredulità, chi l'indisciplinatezza de'Monasteri, e chi l'ingordigia del basso clero, ed il perduto rispetto alla Sedia Apostolica. Questi ultimi declamatori uscivano di Roma; censuravano ogni cosa, fuorchè sè stessi, e piangevano che non poca parte del Clero non fosse perfettamente unita al Sommo Pontefice.

Queste ragioni erano insufficienti a spiegare il male; l'autore spingeva le sue indagini sino alla prima sorgente, che con forza ed efficacia potea spaziarsi in tutte le classi, ed infettarle totalmente. Gli venne fatto di trovar la sorgente; ma egli non si arroga il merito dell'invenzione: da tre secoli era già conosciuta in Roma stessa da un' illustre assemblea di dotti Cardinali, Vescovi, e Teologi, a' quali Paolo III. avea commesso di scoprire le cause de'mali della Chiesa e rimediarvi. Essi obbedirono, ed ecco l' indirizzo che al medesimo presentarono l' anno 1538, quattro anni prima dell' Indizione del Concilio di Trento. Compiacetevi, Beatissimo Padre, di darvi un' occhiata, e leggetelo almeno una volta. « *Primum illud*, » gli dicono, principium malorum inde fuisse, quod nonnulli » Pontifices, prurientes auribus, ut inquit Apostolus, coacer» vaverunt sibi Magistros ad desideria sua, non ut ab iis di» scerent, quid facere deberent, sed ut eorum studio, et cal» liditate ratio inveniretur, qua liceret, id quod liberet. *Tum* » *illud*, principatum omnem sequitur Adulatio, sicut umbra cor» pus, difficillimusque semper fuit aditus veritatis ad aures » Principum: qua Doctorum adulantium fallacia contigerit, » ut voluntas Pontificis, qualiscumque ea fuerit, sit regula, » qua ejus operationes, et actiones dirigantur. Ex quo pro» cudubio effici, ut quidquid libeat, idem etiam liceat: *Sub*» *dunt*: ex eo fonte, Sancte Pater, tamquam ex equo Trojano » irrupere in Ecclesiam Dei tot abusus, et tam gravissimi » morbi, quibus nunc conspicimus eam ad desperationem fere » salutis laborasse, et manasse harum rerum famam ad infi» deles. Usque denique illud: nec putemus nobis licere di» spensare in legibus nisi urgenti de causa, et necessaria. » Nulla namque perniciosior consuetudo in quavis Republica » induci potest, quam haec legum inobservantia, quas sanctas » majores nostri esse voluerunt, earumque potestatem vene» randam, et divinam appellaverunt ». In questa Commissione figurano come capi i Cardinali Niccolò Contareno, Giacomo Sadoleto, Reginaldo Polo, e Pietro Caraffa, compagno di S. Gaetano, e che poi salì sul trono Pontificio col nome di Paolo IV. La loro memoria sarà sempre in benedizione, ed il coraggio ch' ebbero di esporre nettamente la verità in tempi, in cui la potenza de' Papi era salita tanto alta, sarà a' posteri un bell'esempio da imitare. Non dubitano pertanto asseverare

a Paolo III. che la prima sorgente de' mali della Chiesa sono non pochi de' Papi stessi , che si scelgono a consiglieri Maestri venali, *prurientes auribus,* da' quali ricercano non ciò che debbono fare, ma un appoggio di ciò che ad essi piace, fosse anche illecito. Questi Cardinali, Vescovi, e Teologi, non che credessero i Papi *infallibili ed impeccabili* , gli fanno anzi rei di essere la prima sorgente de' mali della Chiesa. Seguono i Dottori ligî ed adulatori, peste dell' umanità , rovina de' troni che chiudono la porta in faccia alla verità, perchè non giunga alle orecchie de' Principi e de' Pontefici. Da queste due sorgenti ecco un' alluvione di mali insanabili , che allagarono il campo della Chiesa, e ne giunse la fama sino agl' Infedeli. Accennano per ultimo, in grazia di esempio, all' abuso *delle dispense* nelle leggi della Chiesa : il perchè fanno abbastanza chiaro, che i Papi sono alle medesime soggetti, e che lo spirito del Cristianesimo è ben lontano dal riconoscere per legge suprema la volontà del Papa, acciocchè regoli a piacere, ed a capriccio la Chiesa di Gesù Cristo. Che non direbbero dell'abuso delle censure? Paolo III. vide allora la necessità di congregrare un Concilio Ecumenico, per ovviare a'mali della Chiesa. Poco prima avea confermato un Ordine che s' intitolò Compagnia di Gesù : la sua buona fede , e poca previdenza non lo fecero accorto, che con tutt' i canoni del Concilio di Trento vi lasciava la radice del male viva, più vigorosa di prima. Forse in quel momento non ricordò che in Colonia visse una S. Abbadessa nomata Ildegarda, famosa per santità, e per miracoli, la quale avea delineato il preciso ritratto,a cui non pose mente Paolo III, della Compagnia che approvava, e degli alunni che mandava al Concilio : *Diabolus* , dice la Santa , *radicabit in eis quatuor vitia : scilicet adulationem ut eis largius detur : Invidiam quando datur aliis , et non sibi : Hypocrisim, ut placeant per simulationem ; et Detractionem , ut seipsos commendent, et alios vituperent. Mementote* , gli dice appresso la Santa , come già gli disse, *quod eratis non boni aemulatores, pauperes divites, simplices potentes: Sancti hypocritae, mendici superbi, petitores effrontes, doctores instabiles, humiles elati, pii duri, Dulces Calumniatores, pacifici persequutores, amatores Mundi, desideratores honoris, venditores Indulgentiarum, seminatores discordiarum, Martyres delicati, Confessores lucri , ordinatores commodi , suspiratores crapularum, mercatores domorum, aedificatores in altum; et quod altius*

ascendere non potestis, tunc recidistis sicut Simon Magus, etc. (Vedi il Bzovio ad ann. 1415.). Beatissimo Padre, Voi, com' è fama, siete molto amante delle profezie, e questa è una di quelle che non lascia dubbio su la probità della Profetessa. Quando la S. V. si compiacesse di trascorrerla tutta, potrebbe farvi conoscere la situazione del giorno, e l' infelice sorte che toccò al vostro Pontificato. Noi siamo in oggi alla stessa posizione, in cui si trovò Paolo III., e forse non andremo errati se aggiungiamo d'esser giunti ad uno stadio peggiore, funesto di stragi e di sangue.

Se un' unione di Cardinali, di Vescovi, ed anche di altri Ministri del Santuario vi presentasse oggi un indirizzo simile a quello del 1538. l' avreste accolto Voi con eguale benignità che Paolo III.? Se uno per esempio avesse il nobile coraggio di dirvi, che la prima sorgente de' mali presenti che da 20 anni di vostro Pontificato gravano su l' Italia, siete voi stesso, che vi cercaste Maestri *prurientes auribus*, non per sapere ciò che dovevate fare, ma per trovare appoggio alla libertà e libidine di fare; che in ogni ramo della Gerarchia Ecclesiastica avete introdotto la disunione, ed il fuoco della discordia; che per compiacenza di puerili dispettucci avete prostrato, vilipeso, ed avvilito gran numero di buoni sacerdoti, e religiosi, ora sospendendoli, ora cacciandoli impunemente da' loro ordini, obbligandoli alla disperazione, e darsi nelle mani della rivoluzione; se tutto ciò, dico, vi si dicesse francamente, come più d' uno ha tentato di fare, *forsitan male acciperes!* Ma che il vostro trono sia da un pezzo circondato da quella setta diabolica, che ci ha rivelato S. Ildegarda, la qual setta studiando le vostre passioni, è riuscita con l'*adulazione, con l'invidia, con l' ipocrisia, e con la calunnia,* a far valere la vostra autorità pe' suoi fini, è un bell' argomento di fatto che la Storia non potrà giammai dimenticare.

Forse non è opera vostra, ed opera loro il fatto ormai pubblico del Cardinale d'Andrea? Il Pubblico già sapea, che voi, ed il vostro Segretario di Stato Cardinale Diacono Antonelli (chiamato da un antiquario di Roma il *Genio del male*) lo faceste denunziare pe' fogli clericali per un pazzo, per uno scismatico, per un rinnegato, mentre egli vivea tranquillamente in Napoli, e senza più lo privaste dell' appannaggio Cardinalizio, e de' tenui proventi Vescovili; chè la sua men-

sa non è tra le ricche d'Italia, da 10 a 40 mila scudi di rendita, ma tra le più povere. La vostra mensa d'Imola vi fruttava i 12 mila scudi, e non eravate contento! Come ora non siete contento se non avete pieno lo scrigno d'oro e d'argento, che gettate in far regali a chi men li merita, e in cose frivole e vanagloriose; e se fate qualche limosina, la tromba deve annunziarla ben tosto, dimentico del Vangelo, ove sta scritto: *Cum facis eleemosynam, noli tuba canere ante te:* ma ciò per breve digressione.

Oggi intanto il Mondo tutto conosce il vostro Breve del 12 Giugno, propalato a' due emisferi dal vostro prediletto giornale l'*Unità Cattolica*, e da altri, in cui pubblicamente si diffama un Cardinale Vescovo suburbicario (da voi con applauso promosso per ragione di meriti, e messo a capo della Congregazione dell' Indice, che egli resse con fama d'uomo dotto e moderato, a tutti soddisfacendo, fuorchè all' indiscrezione de' Gesuiti) si diffama, ripetiamo, un Cardinale Vescovo suburbicario con una ingiusta sospensione dalla giurisdizione, ed amministrazione della Diocesi di Sabina, ed Abbazia di Subiaco, sostituendovi due altri Vescovi intrusi. Che opinione, in grazia, si saranno formati i fedeli, nelle parti lontanissime da Roma, d'un tal Cardinale? Che opinione que' Vescovi, che *jurant in verba Magistri*, e tutto prendono per infallibile ciò che viene da Roma? Non altra certamente, che d'un uomo reo di gravi delitti, mentre non è reo nè pure di colpe veniali, men degno della eccelsa dignità che porta, ribelle, come osò chiamarlo, un avventato ed impertinente Giornale Francese, l'*Union*, che casualmente leggemmo, fedifrago, duro, e dell'Apostolica Sede disprezzatore manifesto, Saransi fatte le maraviglie, come tra il ceto più elevato della Chiesa un uomo di siffata tempra siasi potuto rinvenire, non ha guari degnissimo Porporato, ora per la sventura di essere stato infermo, divenuto tale da meritare la grave pena della sospensione *ab irato !!* Tutto ciò può conghietturarsi dall'inconsiderato ed aspro vostro Breve, che giustamente il Cardinale d'Andrea disse scritto con *malizia e veleno.* Ed oh con quale e quanto veleno!! Per vostra imprudenza, e per vostra vendetta si è avverata la malvagia massima: *Calumniare, calumniare, semper aliquid remanet:* massima ripetuta e messa in maggior grido da Voltaire « *Calunniate, calunniate, chè qualche cosa sempre ne rimane !*

E Vostra Santità si vanta di possedere, tra le altre virtù, la Carità Cristiana! Oimè, povera Carità Cristiana!!

Appresso al vostro Breve venne fuori, B.mo Padre, di questo Cardinale una pubblica protesta, in cui Egli per buone ragioni disconosce il Breve, e lo dichiara *nullo:* venne anche in seguito una ampia lettera di Appello, alla S. V. medesima diretta, in cui il Breve è confutato, ed è più diffusamente preso di fronte come *nullo, ingiusto, anticanonico e proditorio;* e chiamato forse proditorio, perchè mentre il Cardinale con lettera del 27 Aprile vi dimanda un processo Canonico, (e ciò abbiamo rilevato dalla lettera di riscontro al Cardinale Patrizi) voi per risposta ed a vendetta, il dì 12 Giugno, gli mandate una improvvisata sentenza stampata dietro le spalle! Quale enormità! Simile procedimento non avreste tenuto nè pure contro il famoso brigante Gasparone dell'epoca di Leone XII.!! Sono i Vescovi vostri fratelli, o vostri schiavi? La suddetta protesta, e l'Appello ben ragionato han fatto pure il giro dell'Universo, ed hanno informato i Vescovi, i Cattolici, ed anche i settarî del segreto che dettò il Breve, che lo combinò, lo costrusse, lo pubblicò. Non è a dire, che non abbian avuto il loro effetto nella pubblica opinione, ed anche nella mente di quelli, ch'erano mal prevenuti. Anche in questa nostra Roma, ove in tutte le classi v' ha un gran buon senso, molti momentaneamente ingannati si ricredettero. Ora, che opinione, quei Vescovi, e quei Cattolici da noi molto discosti, si saranno formati di quei Cardinali, che sono a capo delle Congregazioni Romane, e generalmente di quel nobile ceto, che compone il Sacro Collegio? Avranno detto sicuramente, che tra questi Cardinali, che si fanno i primi Maestri in Israele, non v'ha neppure uno, che meriti il nome *di mediocre Teologo, o di mediocre Canonista,* a prescindere che non v' ha nè pure un *mediocre politico*, perchè anche la politica vietava la pubblicazione di quel Breve. Oh certo un Cardinal Ximenes, od un Cardinal Mazzarino vi si sarebbero opposti! Ma neppure l'ombra vediamo di questi insigni Porporati! Avranno dunque detto i cattolici, e tutti gli uomini onesti nell' estero, che ancora gli Eminentissimi Principi, che si fanno i più rigidi censori della morale altrui, con superbia farisaica la disprezzano in tutte le leggi, anche in giudicare un loro collega; e mentre impongono ad altrui pesi insopportabili, non si curvano a terra per levare una paglinzza! Chi sa, come questo

Breve fu combinato dal Cardinale Antonelli, che non sa leggere il latino, come ci attestò in una sua opera Monsignor Liverani, e dal *Rabula* Caterini, approvato dal Cardinale Reisach, Tedesco, e da Patrizi e da Cagiano e da Bizzarri, l'antico tormentatore de' poveri Frati, e dall' inetto Quaglia, titolo con cui il Cardinal Pacca chiama alcuni Prelati della Corte di Pio VII, disteso da Monsignor Pacifici, (storpiando Cicerone) siccome dicesi, e leggemmo su d'un Giornale, presentato agli altri Cardinali in un tenebroso segreto congresso ad uso delle sette! Chi sa in somma, che con l' intelligenza del Papa fu proposto agli altri Cardinali, quale unico mezzo d' umiliare a' loro piedi il Cardinale d'Andrea, in vendetta della sua andata in Napoli. e delle lettere scritte sì inedite (Pio IX. punisce pure le cose inedite) e sì stampate, sebbene innocue *terque quaterque*, sicchè per condannarle bisognava prima condannare la storia del Concilio di Trento del Pallavicino, e gli Annali d' Italia del Muratori, e le memorie del Cardinale Pacca, e la lettera di Pio IX. all' Imperatore d' Austria, e tutti gli atti Costituzionali dello stesso Pio IX.! Chi sa tutto questo, non potrà, che scandalezzarsi, come nel Sacro Collegio vi sieno uomini di mente perduta, e di cuore depravato, che non temono Dio in far tanto male ad un loro Collega, risorto appena da grave malattia, in grazia d' un puntiglio, d' un risentimento fanciullesco! Nè ciò è tutto. Ora che sanno finalmente dopo tutte le altre contraddizioni, cui fu esposto, e le soverchierie patite, la sospensione dell' ordinaria e cânonica Giurisdizione, di diritto divino, e l' intrusione di due Amministratori, pronunziata da una sentenza definitiva su due piedi, senza, anzi *con dinegato processo, con dinegata difesa, con l'aperto diprezzo de' sacri Canoni, del Concilio stesso Tridentino;* i Vescovi non potranno a meno che temere di loro stessi, e sbalorditi ripetere che in Roma oggi si sta come a' tempi di Paolo III., se non forse peggio! Sì, peggio, perchè a' tempi di Paolo III., non si giunse a tale enormità!!

Questo scandalo, Beatissimo Padre, molto rincresce a' buoni, molto rincresce all'autore di questo scritto, perchè la logica inesorabile de'fatti rifonde nella S. V. il complesso delle cagioni che l'hanno prodotto. I buoni Cattolici qual fiducia potranno avere su le Bolle Dogmatiche, sulle risposte morali, su le sentenze Ca-

noniche, su la proibizione de' libri ch' escono di Roma, quando in fatto così solenne si sentenzia calcando con un piede la giustizia, con l' altro la carità, quella carità che hanno sì scandalosamente disconosciuta e Vostra Beatitudine, e i timidi e perfidi e cortigiani Cardinali? Che forza avranno più le Censure, se non quella del disprezzo, e della derisione? Lo previde infatti Bonifacio VIII. al capo *Alma Mater*, ove parlando della scomunica, ingiustamente inflitta, e lo stesso dicasi della sospensione, e dell' interdetto, ne fa seguire tristi effetti: *Jure excrescit,* disse, *indevotio populi, pullulant haereses, et infinita mala animarum insurgunt, ab Ecclesiis sine culpa earum divina obsequia subtrahuntur.* Ed il Concilio Tridentino più vicino a noi alla sess. 25. c. 3. de reform, prevedendo il disprezzo che si sarebbe fatto delle censure, sebbene mezzo efficace per contenere nel dovere i popoli, decretò che debba farsene uso con sobrietà, dicendo: *Sobrie tamen, magnaque circumspectione exercendus est . . . gladius, cum experientia doceat, si temere, aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, et perniciem potius parere, quam salutem.* Date uno sguardo a tutta l' Italia nel lungo spazio de' 20 anni del vostro Pontificato; chiedete qual timore s' abbia oggi delle scomuniche da Voi comminate nelle vostre Encicliche: date un' occhiata ad una parte del Clero da' Vescovi oppressa con l'abuso delle censure per soli motivi politici; qual ne fu il risultamento? il disprezzo, e la derisione; e quel ch' è peggio, molti e molti indignati dall' ingiustizia, adottarono errori, e sette che non avrebbero giammai guardate in viso.

Scopo della setta farisaica fu sempre abusare dell' autorità de' Papi, cui perciò servilmente adulano, ed ove possano, anche de' Sovrani, per urtare opprimendo eccessivamente quei che sono ad essi in odio, e senza distinzione di Vescovi, o Cardinali, si studiano di precipitarli in qualche eccesso di Scisma, o di Eresia per farsi una ragione della loro malevolenza: allora alzano un grido di gioia, quando vedono un loro avversario eternamente perire, come recentemente praticarono col celebre Lamenais, la cui deplorabile aberrazione a' figli di Lojola principalmente si dee attribuire. Tentarono, comechè indarno, lo stesso con un Ventura, con un Rosmini, con un Lacordaire, con un Gioberti, con un P. Thainer; ed ora praticano lo stesso col Cardinale d'Andrea, dopo di aver maledetto il defunto Cardinal

Cosenza, per aver cantato il *Te Deum* nella Cattedrale di Capua al cessare della guerra, e ben presto malediranno forse il Cardinale Patriarca di Venezia, Trevisanato, e il Clero Veneto, perchè non mancheranno di cantare qualche *Te Deum* per la cessata guerra in quelle Provincie, e per la pace tra l'Austria e l' Italia. I giornali clericali, che prendono l' ispirazione da Roma, già diffamavano il Cardinale Vescovo di Sabina, come ribelle, come eretico, come scismatico, e preparavano così dapertutto il Breve del 12 Giugno. Il Direttore dell' *Unità Cattolica*, il noto Don Margotto, nel vedersi obbligato a riprodurre la lettera d'Appello, andò in tali furie, che non si vergognò di stampare mille insulti nel preambolo del suo giornale, togliendogli il titolo di Vescovo e di Cardinale, e per derisione chiamandolo il *signor Girolamo d'Andrea*, pronto a fare, ove occorresse, altrettanto con voi, o Santissimo Padre, togliendovi la dignità di Papa, e chiamandovi Fra *Giovanni Mastai da Sinigallia*; e del pari chiamerebbe l'Imperadore d'Austria signor Giuseppe Francesco degli Absburgo! Ebbene questo scandaloso contegno di quel giornale non ebbe nè da voi, nè dalla Corte Romana una parola di rimprovero: segno evidentissimo che fu da voi benedetto! Che ne dedurranno pertanto gli amici, e gl'inimici del Papato? Diranno che gli fu data la mossa dalla S. V., e dietro l'autorità d'un Papa è ben lecito a chiunque d'ingiuriare e calunniare! Diranno, che la Sede Romana sopraffatta dal Gesuitismo degenere, *pacifico persecutore* de' buoni, a tutt' altro mira che alla salvezza delle anime, e che mira in vece ad innalzarsi su la rovina altrui, fosse anche quella dell' eterna salvezza.

Beatissimo Padre, nella bilancia dell'eterna infallibile giustizia sono tassati i giorni vostri, ed i giorni nostri: compariremo davanti a quel terribile tribunale, al quale anche i Papi sono chiamati a rigoroso sindacato. A noi, come a coloro cui non furono largiti che uno, o due talenti, sarà chiesto conto del traffico che ne avremo fatto: a voi, come a quello, cui ne furono dispensati cinque, sarà chiesto conto di ogni pecorella che per colpa vostra si fosse smarrita, e piucchè mai di quelle, che per colpa propria, o per connivenza a' bugiardi adulatori della Corte Romana avessero fatto eterno naufragio. Sta scritto nel capo IV. della Sapienza una tremenda ammonizione a' Sovrani, ed anche a' Pontefici: *Audite*

reges, è loro detto, *et intelligite....quoniam data est vobis a Domino potestas, et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur: quoniam cum essetis ministri regni illius, non recte judicastis, nec custodistis legem justitiae, neque secundum voluntatem Dei ambulastis. Horrende, et cito apparebit vobis: quoniam judicium durissimum iis qui praesunt fiet. Exiguo enim conceditur misericordia; potentes autem potenter tormenta patientur. Non enim subtrahet personam cujusquam Deus.* Dunque neppur quella de' Papi . . . .

Se questo voto scritto con ingenuità, e col massimo rispetto per utilità della S. V. e della Sede Romana non ha la disgrazia di naufragare come tanti altri; se presso la S. V. incontra benignità ed accoglienza, l'autore è nella fiducia, che al più presto possibile la S. V. darà mano ad una paterna riparazione di quanto fu malamente e scandalosamente operato col Breve de' 12 Giugno, oltraggiando ingiustamente un vostro fratello nell' Episcopato, e calunniandolo al cospetto di tutta la Chiesa. Questa riparazione non potrà mai esser disdicevole al Romano Pontefice, anzi degna, e propria di lui. Gli adulatori, che potrebbero dire il contrario, interroghino un S. Bernardo, e saranno convinti di menzogna: *Hoc solet habere praecipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare a se quod forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum.* Epist. 180.

Questa fiducia dà all'autore di questo voto il coraggio di avvicinarsi a piedi del Trono della S. V., ed implorare la Paterna, Pastorale, ed Apostolica Benedizione.

NOTA

Per inavvertenza dei compositori s' è fatto un' intralcio tra i fogli della pagina 46. Dopo le parole dritto Divino ? *siegue come appresso.*

Il valore di questo quesito non potrà disgradire l' Eminentissimo Patrizi, come quello, che ogni parola del Papa tiene per infallibile, ed ogni Decreto di Beatificazione per Dogma. Che in quanto a noi, nel dire, che Pio IX. *pare fin qui abbia fatto esatta rispondenza alle dottrine di Benedetto XIV.*, non può avere altra forza, dall' apparenza in fuori con cui il Gesuitismo suol prendere a gabbo la semplicità de' fedeli, sotto il prestigio del Ponteficato. Non è questo il luogo, in cui potremmo mostrare, che *l' onnipotente dispotismo* di Pio IX. invase anche questa parte delicatissima del culto Cattolico, e che Egli lascerà al suo Successore molto da corriggere. Ma ritornando sul camino del nostro argomento, chiediamo di nuovo all' Eminentissimo Patrizi, se come Segretario della Suprema Inquisizione Romana; rammenti il fatto di quella povera giovine illusa, per non dir sedotta da frati, e preti immorali; vogliamo dire della Cattarinella da Sezze, che anni sono fece molto parlar di se. Si trattava di simulata Santità, cioè di visioni, e rivelazioni finte, cui sottostava un mercanteggiare a spese dei semplici, ed idioti di ogni classe: quindi grave pregiudizio alla Chiesa, ed alla Società. Eppure? il Santo Uffizio lasciò per anni spaziare la illusa per diversi Paesi, e sorretta dalla Signora Vittoria Filippani, moglie dello Scalco segreto di S. Santità si condusse anche a' piedi di Pio IX., il quale forse l' accolse con benevolenza, sperando che gli facesse qualche profezia di suo gusto. Ma il sant'uffizio non vi pose mano, finchè non ebbe tutto al sicuro, e non procedette che per un processo, ed una Sentenza, che non fu ricusata dagli stessi delinquenti. Pio IX. nella sua innata vanagloria, non perdette l'occasione di far la solita pompa di sua Clemenza. Furono a noi riferite le stesse parole, dette allora al defonto Arciprete della Cattedrale di Piperno D. Angelo Reali nell' udienza ottenuta, dopo la sentenza da noi accennata. » Abbiamo, disse Pio IX., troncato la fila de' compromessi in questa faccenda, ch' erano più di 20., non escluso il buon vo-

» stro Vescovo Monsignor Sillani che per troppa semplicità pre-
» stò fede a' fatti prodigiosi di Catterina da Sezze. In quanto
» poi al vostro concittadino Canonico Martellucci, *è un birban-*
» *te;* non lo dico io, ma lo dice lui stesso, mentre io avrei vo-
» luto salvarlo, quando lui s'è ostinato in difendere gli errori
» del Quietismo » — Eminenza, che vuol dire, questo anta-
gonismo, questo procedere contradittorio di Pio IX.? Egli giu-
dica con due pesi e con due misure, cioè procede regolar-
mente, condanna, ed usa clemenza sopra il demerito in fatti
di grand' interesse per la Chiesa Romana: ed un Cardinale Ve-
scovo Suburbicario (cosa che sembra incredibile) è men consi-
derato, anzi è sottoposto ad una feminella, a preti, a frati im-
morali, e convinti, e confessi di Eresia, ad un Cardinale Ve-
scovo si niega un processo più volte da lui medesimo chie-
sto, gli si toglie l'Amministrazione, e la giurisdizione, gli si
sostituiscono due Vescovi intrusi, *in spiritualibus et temporalibus,*
come si esprime il Breve, e tuttora siamo in aspettativa di
conoscere la sua colpa, i delitti, gli scandali dati a tutto il
mondo Cattolico, l' Eresie rinnovate, se la Nestoriana, o la
Macedoniana, o la Luterana, o la Giansenistica, ch'è la gran-
de Eresia Gesuitico Panteistica: pe' Gesuiti tutto è Gianse-
nismo, anche l' acqua limpida della fontana di Trevi! Emi-
nentissimo, dove siamo tra i Cattolici, o tra i Turchi? Come
tanta precipitanza e vendetta contro un vostro collega e fra-
tello! Roma chiama dispotico, tirannico, antireligioso il go-
verno Italiano, Russo, ed altri; ma non è Roma, che ne
dà l'esempio? e tanto più fatale, quanto più si vanta Sede pri-
maria della Religione? Noi aspetteremo la risposta del Cardi-
nal Patrizi poscia che l'avrà meditata nella sua gran mente; ma
intanto proseguiremo innanzi.

ERRATA	CORRIGE
Pag. 9. linea 19. --- del Concilio Eeunemico di Costanza da cui Gregorio XII. fu etc.	dei concilii Ecumenici di Pisa , e di Costanza , da' quali Gregorio XII. e Giovanni XXIII. furono in prima sospesi, e poi deposti.
Pag. 49. lin. 8. --- il quale non se si occupa.	il quale non si occupa.
» *linea 16* --- portano.	partono.
Pag. 53. lin. 26 --- *injustitia.*	*justitiam.*
Pag. 61. lin. 34. --- come già gli disse.	come già gli vedesse.
» *linea 36.* --- pii duri Dulces.	pii duri, dulces calumniatores.